

Spett.le Banca Popolare di Sondrio,

il sottoscritto, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento collegati al deposito titoli sotto indicato:

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Deposito titoli n.

DICHIARA

di aver ricevuto, in data odierna, letto e compreso il DOCUMENTO INFORMATIVO composto da **28** pagine, ciascuna contrassegnata dal codice: **17714-000-17402**

e di aver preso atto che il suo contenuto comprende le seguenti informazioni:

- ◆ Informazioni relative alla Banca Popolare di Sondrio e ai suoi servizi;
- ◆ Informazioni riguardanti la classificazione della clientela;
- ◆ Informativa sulle politiche della Banca in materia di preferenze di sostenibilità dei clienti e di integrazione dei rischi di sostenibilità nei servizi offerti;
- ◆ Clausole contrattuali che regolano i servizi;
- ◆ Salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti;
- ◆ Informativa sui livelli di segregazione e sui relativi costi - Regolamento sui Depositari Centrali di Titoli - Art. 38 (6);
- ◆ Sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi cui aderisce la Banca;
- ◆ Strumenti finanziari e rischi degli investimenti in strumenti finanziari;
- ◆ Costi e oneri connessi ai servizi di investimento offerti;
- ◆ Sintesi della politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse;
- ◆ Sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini;

DICHIARA, altresì, di accettare la predetta strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Si informa che, dal 20 aprile 2026, il presente documento informativo verrà integralmente sostituito dal **“Documento Generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari e di consulenza in materia di investimenti”** consultabile sul sito internet di BPER Banca S.p.A. (www.bper.it) alla sezione Trasparenza.

Data

Firma del Cliente



Spett.le Banca Popolare di Sondrio,

il sottoscritto, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento collegati al deposito titoli sotto indicato:

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Deposito titoli n.

DICHIARA

di aver ricevuto, in data odierna, letto e compreso il DOCUMENTO INFORMATIVO composto da **28** pagine, ciascuna contrassegnata dal codice: **17714-000-17402**

e di aver preso atto che il suo contenuto comprende le seguenti informazioni:

- ◆ Informazioni relative alla Banca Popolare di Sondrio e ai suoi servizi;
- ◆ Informazioni riguardanti la classificazione della clientela;
- ◆ Informativa sulle politiche della Banca in materia di preferenze di sostenibilità dei clienti e di integrazione dei rischi di sostenibilità nei servizi offerti;
- ◆ Clausole contrattuali che regolano i servizi;
- ◆ Salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti;
- ◆ Informativa sui livelli di segregazione e sui relativi costi - Regolamento sui Depositari Centrali di Titoli - Art. 38 (6);
- ◆ Sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi cui aderisce la Banca;
- ◆ Strumenti finanziari e rischi degli investimenti in strumenti finanziari;
- ◆ Costi e oneri connessi ai servizi di investimento offerti;
- ◆ Sintesi della politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse;
- ◆ Sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini;

DICHIARA, altresì, di accettare la predetta strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Si informa che, dal 20 aprile 2026, il presente documento informativo verrà integralmente sostituito dal “Documento Generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari e di consulenza in materia di investimenti” consultabile sul sito internet di BPER Banca S.p.A. (www.bper.it) alla sezione Trasparenza.

Data

Firma del Cliente



DOCUMENTO GENERALE DI INFORMATIVA RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI RIGUARDANTI STRUMENTI FINANZIARI, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, COMPRENDENTE L'INFORMATIVA INERENTE ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E LA STRATEGIA DI TRASMISSIONE E ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Gentile Cliente o potenziale Cliente,

attraverso il presente documento è intenzione di Banca Popolare di Sondrio (di seguito, la "Banca") fornirLe, in una forma comprensibile, indicazioni appropriate affinché Lei possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari, di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, di consulenza in materia di investimenti (nel prosieguo anche i "Servizi"). Per una spiegazione dettagliata di detti Servizi si veda il successivo paragrafo sull'informativa relativa alla Banca ed ai suoi Servizi.

A tal fine ed onde permetterLe di prendere le Sue decisioni in materia di investimenti in modo consapevole, Le verranno di seguito comunicate, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e del Regolamento Intermediari Consob opportune informazioni concernenti:

- la Banca ed i Servizi;
- la classificazione della clientela e tutele;
- le clausole contrattuali che regolano i Servizi;
- la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- il sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi cui aderisce la Banca;
- i tipi specifici di strumenti finanziari interessati dai Servizi ed i rischi generali e specifici ad essi connessi;
- i costi e gli oneri relativi ai Servizi;
- la sintesi della politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse;
- la sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

L'aggiornamento del presente documento avviene mediante la messa a disposizione del nuovo documento sul sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela > MiFID). Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia dell'aggiornato documento. La Banca avvisa il Cliente dell'avvenuta modifica rilevante, tramite specifico avviso, in occasione dell'invio delle comunicazioni periodiche previste dal relativo contratto.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA ED AI SUOI SERVIZI

Le seguenti informazioni, di carattere generale, Le consentiranno di comunicare efficacemente con noi e di avere una chiara conoscenza della nostra Banca.

La nostra esatta denominazione è Banca Popolare di Sondrio - società per azioni - con sede legale in Sondrio, c.a.p. 23100 - Piazza Garibaldi n. 16. Telefono: 0342 528111; fax: 0342 528204; e-mail: info@popso.it; sito internet: www.popso.it; iscritta al registro delle imprese di Sondrio al n. 00053810149, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, Capogruppo del gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0, Codice Fiscale/Partita IVA 00053810149.

Nello svolgimento del rapporto con noi, Lei potrà utilizzare la lingua italiana. Nella medesima lingua Le verrà fornito qualsiasi tipo di informazione a noi richiesta e sarà redatto qualsiasi tipo di documento.

Le comunicazioni con la Banca, inerenti alla prestazione dei Servizi, avvengono, di norma, in forma scritta e su supporto cartaceo, con esclusione di particolari casi quali, nel conferimento degli ordini da parte della clientela, l'utilizzo di strumenti telematici in grado di archiviare le informazioni su supporto durevole o l'utilizzo del telefono con conseguente registrazione della conversazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente. La Banca si riserva di escludere le comunicazioni per le quali la legge, o altra normativa vincolante, prevede specifiche modalità di formazione e/o invio.

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente può presentare per iscritto alla Banca, tramite raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica, apposito reclamo al seguente indirizzo: Banca Popolare di Sondrio - Funzione di conformità e DPO, Piazza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio (conformita@popso.it, conformita@pec.popso.it). La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento e accessori si conclude nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dal Cliente.

Siamo stati autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, e dei relativi servizi accessori, così come previsti nel D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), da Banca d'Italia, avente sede in Roma, Via Nazionale n. 91, www.bancaditalia.it, che congiuntamente con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, avente sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3, www.consob.it, rappresentano le autorità che esercitano la vigilanza sulla nostra attività.

Può trovare alla successiva sezione "Clausole contrattuali che regolano i Servizi", la descrizione della natura, della frequenza e delle caratteristiche della documentazione che Le forniremo a corredo delle eventuali operazioni che effettuerà con noi.

Abbiamo adottato ogni ragionevole misura per identificare i conflitti di interesse che possano insorgere al momento della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Questi conflitti di interesse possono insorgere tra la Banca, includendo i componenti dei propri organi aziendali, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i soggetti aventi con quelli precedentemente citati un legame di controllo, diretto o indiretto, gli altri soggetti individuati eventualmente dalla normativa vigente (nel prosieguo anche "i Soggetti rilevanti"), e la clientela. A tal fine abbiamo elaborato una strategia per la gestione dei conflitti di interesse (inclusa in versione sintetica nel presente documento) che si prefigge in particolare di individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi dei clienti, definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti, garantire la separazione organizzativa e funzionale, il controllo e l'inibizione del flusso di dati e di informazioni, mantenere tali procedure e misure in condizioni utili a poter prevenire un danno effettivo agli interessi dei clienti. La strategia sarà soggetta a un naturale processo di monitoraggio e di revisione nel tempo. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate dalla Banca non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che un potenziale conflitto non arrechi danno agli interessi del Cliente, la Banca informerà il Cliente della natura e/o delle fonti del conflitto prima della prestazione del servizio di investimento, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché esso possa assumere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

Abbiamo altresì adottato una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini ("Policy di Best Execution" inclusa in versione sintetica nel presente documento). Nella gran parte dei casi, la Banca trasmette le disposizioni di compravendita di strumenti finanziari, che riceve dai clienti, ad intermediari specializzati nell'esecuzione di ordini (cd. "broker"), scelti tra quelli che hanno adottato una strategia di esecuzione coerente con la nostra Policy volta a garantire ai clienti il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei loro ordini; l'efficacia della suddetta Policy di Best Execution e la qualità dell'esecuzione da parte dei broker sono periodicamente monitorate. Per alcune specifiche operazioni, la Banca provvede invece all'esecuzione diretta degli ordini tramite il servizio di negoziazione per conto proprio in contropartita diretta con i clienti. Conseguentemente, le sedi di esecuzione (cd. "execution venue") dei Suoi ordini saranno rappresentate dalle numerose sedi sulle quali operano i broker, nei casi di trasmissione agli stessi degli ordini, e dalla Banca Popolare di Sondrio, nei casi di esecuzione diretta degli ordini.

Servizi svolti dalla Banca

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio: attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari nella quale il negoziatore impegna capitale proprio. In particolare, la Banca può eseguire ordini dei clienti negoziando per conto proprio in contropartita diretta con i clienti stessi;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti: il servizio consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, indirizzando gli ordini ricevuti da parte dei clienti stessi verso le sedi di esecuzione, dove possano essere eseguiti incrociandosi con ordini di segno opposto. Comprende la conclusione di accordi per la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalla Banca;
- ricezione e trasmissione di ordini: raccolta delle disposizioni del Cliente e loro tempestiva trasmissione, perché provveda all'esecuzione, al soggetto autorizzato alla negoziazione o al collocamento;
- collocamento di strumenti finanziari: servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile, nonché servizio di collocamento nei confronti dell'emittente senza impegno irrevocabile. In particolare, l'attività consiste nell'offerta al Cliente di prodotti finanziari, sulla base degli specifici accordi che la Banca collocatrice ha concluso con l'Offerente o l'Emittente dei prodotti stessi;
- distribuzione di prodotti di investimento assicurativi: offerta al Cliente di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, sulla base degli specifici accordi che la Banca ha concluso con le medesime imprese;
- consulenza in materia di investimenti: il servizio consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate al Cliente riguardo a una o più operazioni relative a determinati strumenti e/o prodotti finanziari. Il servizio, che è offerto a titolo gratuito, ha l'obiettivo di fornire supporto al Cliente nelle sue scelte di investimento relative al portafoglio di prodotti finanziari depositati presso la Banca, raccomandando operazioni che avvicinino la composizione del portafoglio stesso a quella di un portafoglio modello predisposto dalla Banca, in coerenza con il profilo finanziario del Cliente. La consulenza prestata si configura come non indipendente, in quanto le raccomandazioni formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla stessa o da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

con i quali la Banca ha stipulato e ha in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio precede, di norma, la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

I prodotti finanziari oggetto del servizio di consulenza sono, per quanto riguarda le vendite, tutti i prodotti presenti nel portafoglio del Cliente e, per quanto riguarda gli acquisti, i prodotti finanziari inclusi in un listino predisposto e continuamente aggiornato dalla Banca. In tale listino possono essere inclusi, in tutto o in parte, sulla base delle scelte adottate di tempo in tempo dalla Banca, oltre ai prodotti monetari, OICR, gestioni di portafogli e prodotti di investimento assicurativi collocati dalla Banca, nonché prodotti finanziari quali, a titolo di esempio, obbligazioni, azioni ETF, compresi quelli emessi dalla Banca, che abbiano determinate caratteristiche per quanto riguarda la divisa di denominazione (euro, dollaro Usa, yen, franco svizzero, sterlina inglese), il rating (rating minimo consentito BB-, assegnato da una primaria agenzia di valutazione), il grado di liquidità (strumenti liquidi o molto liquidi) e le sedi di negoziazione.

Il servizio di consulenza può essere offerto in modo "personalizzato" o in modo "standardizzato".

Il servizio di consulenza "standardizzato" è regolato dalle norme relative al contratto sui servizi di investimento. Il patrimonio in consulenza è sempre rappresentato dagli strumenti finanziari e dalla liquidità del deposito titoli su cui il Cliente intende operare. Il portafoglio modello è assegnato automaticamente dalla Banca;

Il servizio di consulenza "personalizzato" è prestato esclusivamente al Cliente che ha sottoscritto l'apposito contratto integrativo di consulenza di portafoglio personalizzata. Il Cliente deve definire il perimetro del patrimonio posto in consulenza che può includere i prodotti finanziari depositati su uno o più dossier titoli detenuti presso la Banca (che includono i prodotti di investimento assicurativi), le gestioni di portafogli, la liquidità depositata sui conti in essere presso la Banca (a titolo esemplificativo, i conti correnti, i conti valutarie, i conti deposito) ad eccezione dei conti vincolati. Il Cliente può altresì scegliere autonomamente il portafoglio modello di riferimento, coerentemente con il proprio profilo finanziario;

- **Gestione di portafogli:** il servizio consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell'ambito di un mandato conferito dal Cliente. L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento/disinvestimento quanto l'obbligo di tradurre dette valutazioni in operazioni, salvo la facoltà del Cliente di impartire ordini o istruzioni vincolanti.

Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF) all'articolo 1 comma 6; si tratta di servizi offerti in connessione alla prestazione dei servizi d'investimento sopra indicati. In particolare, la Banca presta i seguenti servizi accessori:

- **Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti e connessi servizi di gestione del contante e delle garanzie collaterali:** consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del Cliente, di Strumenti Finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli Strumenti Finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati;

- **Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento:** consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni altra forma di mediazione avente ad oggetto valuta, quando detto servizio è legato alla prestazione di servizi di investimento.

La Banca presta altresì il:

Servizio di Prestito Titoli

Il Servizio di Prestito Titoli è associato al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti.

Il servizio consente al Cliente - previa sottoscrizione di un apposito contratto per l'attivazione del Servizio - di ottenere una remunerazione a fronte della cessione in prestito alla Banca di titoli presenti nel suo deposito titoli. Le caratteristiche dell'operazione di Prestito Titoli e i rischi connessi sono illustrati nel paragrafo "AVVERTENZE, CARATTERISTICHE E RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITÀ IN PRESTITO TITOLI".

Qualora il Cliente desideri operare in Prestito Titoli, dovrà essere titolare di un Deposito Titoli acceso presso la Banca in cui siano presenti gli strumenti finanziari da conferire in prestito (di seguito il "Deposito Titoli") e aver quindi sottoscritto oltre allo specifico Contratto di Prestito Titoli anche il contratto di Deposito Titoli e Strumenti finanziari.

Tale servizio è attivabile solo su richiesta del Cliente. Per l'accesso al Servizio è altresì

necessario che il Cliente appartenga allo specifico mercato di riferimento individuato per il medesimo ai sensi delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E TUTELE

La normativa vigente prescrive agli intermediari di inquadrare i Clienti ai quali prestano servizi di investimento in tre categorie: clienti "al dettaglio", clienti "professionali" e clienti "controparte qualificata". A ciascuna categoria di Clienti è assegnato un diverso livello di protezione: si applicano cioè in modo differenziato le regole di condotta previste dalla normativa in materia di tutela degli interessi del Cliente.

L'inquadramento della clientela in una delle tre predette categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche delle tre citate categorie.

1. **Clientela al dettaglio.** E' automaticamente inserita in tale categoria la maggior parte dei Clienti della Banca (sia persone fisiche, sia persone giuridiche). A tali Clienti si applica il regime ordinario di tutela; quando presta un servizio a un Cliente al dettaglio, la Banca è tenuta a osservare l'intera gamma delle regole di condotta previste dalla normativa al fine di garantire a tale tipologia di clientela il più alto livello di tutela, stante l'asimmetria informativa sottesa ai rapporti con la Banca.

2. **Clientela professionale** (di diritto). Sono inclusi in questa categoria:

- i soggetti che sono sottoposti a regolamentazione e ad autorizzazione per operare nei mercati finanziari: banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
- imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
 - totale di bilancio: 20.000.000 EUR;
 - fatturato netto: 40.000.000 EUR;
 - fondi propri: 2.000.000 EUR;
- altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Quando opera con i clienti professionali, la Banca è esentata dall'osservanza di alcune delle regole di condotta, in quanto si tratta di clienti bisognosi di minori tutele.

3. **Controparti qualificate.** La classificazione di un soggetto quale "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e del servizio di ricezione trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni. Fanno parte di questa categoria di Clienti, in particolare:

- le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti all'ex art. 106 del TUB, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

La Banca provvede a notificare ai clienti, sulla copia rilasciata al Cliente del Questionario finanziario, la categoria nella quale sono stati classificati.

Il Cliente può comunque richiedere una variazione della classificazione rispetto a quella attribuita dalla Banca: è possibile sia il passaggio da una categoria meno tutelata ad una categoria più tutelata (ad esempio, da Cliente professionale "di diritto" a Cliente al dettaglio), sia il passaggio da una categoria più tutelata ad una meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente professionale "su richiesta").

In quest'ultimo caso, però, il Cliente deve possedere sia adeguate competenze, esperienza e conoscenza, sia specifici requisiti stabiliti dalla normativa; comunque, la variazione sarà sempre subordinata ad una valutazione discrezionale della Banca. In particolare, la Banca, prima di accettare la richiesta di passaggio di categoria, provvederà ad accertare, previa presentazione di apposita documentazione da parte del Cliente, la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore di portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000,00 Euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

Acquisizione delle informazioni dai Clienti

Per tutelare la clientela la normativa stabilisce che gli intermediari debbano garantire un adeguato livello di informazioni e debbano valutare l'“adeguatezza” o l'“appropriatezza” dei servizi e/o degli strumenti finanziari in relazione al profilo dei Clienti, utilizzando le informazioni che i Clienti stessi sono tenuti a fornire rispondendo alle domande del Questionario Finanziario.

La finalità della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza è di verificare, nell'interesse del Cliente, che i servizi di investimento e/o gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni da eseguirsi nell'ambito degli stessi servizi siano adatti al Cliente o potenziale Cliente.

In base alla normativa, le informazioni che la Banca deve raccogliere al fine di espletare tutti gli adempimenti inerenti alla valutazione di adeguatezza, obbligatoria in caso di prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, riguardano:

- gli obiettivi di investimento del Cliente (incluse la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità in termini di percentuale di prodotti finanziari ESG sul totale del patrimonio in consulenza, di quote minime di investimenti ecosostenibili e/o sostenibili sulla porzione di portafoglio ESG e di preferenze relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità - di seguito "PAI", ovvero Principal Adverse Impact);
- la situazione finanziaria del Cliente, al fine di verificarne la capacità di sopportazione dei rischi connessi agli investimenti proposti (inclusa la capacità di sostenere le perdite);
- l'esperienza e conoscenza del Cliente necessaria per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

Con riferimento, invece, alla valutazione di appropriatezza, la Banca richiede al Cliente unicamente le informazioni utili a definire la conoscenza ed esperienza del Cliente stesso in materia di investimenti. In altre parole, l'appropriatezza valuta se il Cliente, sulla base delle informazioni da lui rilasciate possieda quel livello di esperienza e conoscenza necessari per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio offerto o richiesto comportano. L'appropriatezza si applica ai seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari. Si segnala che, quanto la Banca opera con clienti professionali, è autorizzata dalla normativa di riferimento a presumere che tali Clienti:

- possiedano le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti qualsiasi prodotto, operazione e servizio per i quali essi siano classificati nella categoria dei clienti professionali;
- siano finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli specifici obiettivi di investimento (solo con riferimento a quelli professionali di diritto).

Conseguentemente, per i clienti professionali, la valutazione di adeguatezza, sarà parzialmente semplificata rispetto a quella da effettuarsi nei confronti dei clienti al dettaglio e la valutazione di appropriatezza non sarà effettuata. In ciò si sostanzia la minor tutela rispetto a quella prevista per i clienti al dettaglio.

A tali fini e per tali scopi abbiamo predisposto il predetto “Questionario finanziario” che Le verrà sottoposto qualora decidesse di operare con noi, ovvero qualora Lei sia già nostro Cliente, in occasione degli aggiornamenti periodici. La invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alle domande che le verranno poste nel suo esclusivo interesse, e Le chiediamo, fin d'ora, di aggiornarci sulle future eventuali variazioni che dovessero intervenire con riferimento ai dati da Lei comunicati.

INFORMATIVA SULLE POLITICHE DELLA BANCA IN MATERIA DI PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ DEI CLIENTI E DI INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NEI SERVIZI OFFERTI

Negli ultimi anni l'Unione Europea ha intensificato le iniziative volte a promuovere lo sviluppo “sostenibile”, che presti la dovuta attenzione ai cosiddetti fattori ESG, cioè alla salvaguardia dell'ambiente (E), al miglioramento delle condizioni economico-sociali (S) e al corretto governo delle imprese (G). Si è ritenuto infatti che, in assenza di rilevanti cambiamenti dell'organizzazione delle attività produttive e dello stile di vita dei cittadini, aumenterebbe il rischio che il deterioramento delle condizioni ambientali o sociali abbia un significativo impatto negativo sulla stabilità finanziaria e sulla crescita economica.

Nel quadro di queste iniziative, l'Unione Europea ha rivisto e integrato, sotto diversi aspetti, il quadro normativo, assegnando un ruolo centrale agli intermediari finanziari. Da un lato, è stato disposto che, nell'ambito della valutazione di adeguatezza, le imprese di investimento raccolgano informazioni sulle preferenze dei clienti per i prodotti di investimento con caratteristiche di sostenibilità e tengano debitamente conto di queste preferenze nella prestazione del servizio di consulenza e nel servizio di gestione di portafogli. D'altro canto, è stato perseguito l'obiettivo di rendere ben identificabili, da parte degli investitori, i prodotti finanziari “sostenibili”, definendo regole di “tassonomia”, cioè le caratteristiche che i prodotti finanziari devono avere per poter essere etichettati e commercializzati come ecosostenibili, ed è stato prescritto agli intermediari finanziari che operano come gestori di risparmio o offrono il servizio di consulenza di informare gli investitori su come vengono trattati, nell'ambito dei prodotti/servizi da essi offerti, i rischi di sostenibilità.

In sostanza, le novità normative puntano a stimolare afflussi di capitali verso i prodotti finanziari con carattere di sostenibilità, agendo sugli intermediari finanziari che, da un lato, sono chiamati a svolgere un ruolo di sensibilizzazione e di informazione degli investitori, favorendo così una maggiore domanda di tali prodotti, e, dall'altro, sono stimolati a dare peso alle caratteristiche di sostenibilità nelle loro attività di gestione di portafogli e di consulenza, ampliando così gli investimenti in prodotti con caratteristiche ESG.

Più specificamente, per quanto riguarda l'acquisizione di informazioni sulle preferenze dei clienti in tema di sostenibilità, le imprese di investimento devono innanzi tutto appurare se e in che misura i clienti sono interessati ad investire in prodotti finanziari sostenibili, per poi – in caso affermativo – indagare più a fondo su quali siano le tipologie di prodotti sostenibili verso le quali i clienti desiderano indirizzare i loro investimenti, scegliendo tra i prodotti:

- a) allineati alla tassonomia, ovvero prodotti che vanno a finanziare, almeno pro-quota, investimenti in attività economiche che, in base ai criteri stabiliti dal Regolamento UE 2020/852, possono essere classificate come “ecosostenibili”, in quanto contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di uno degli obiettivi ambientali elencati di seguito, senza arrecare un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi:
 - la mitigazione dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni di gas a effetto serra, con l'obiettivo di stabilizzare la temperatura;
 - l'adattamento ai cambiamenti climatici, realizzato grazie alla riduzione degli effetti negativi sul clima;
 - l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, ad esempio, mediante la protezione dell'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue, la protezione della salute dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque o il miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica;
 - la transizione verso un'economia circolare, puntando, tra l'altro, ad un utilizzo più efficiente delle risorse naturali e ad una maggiore durabilità e riparabilità dei prodotti;
 - la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, mediante il calo delle emissioni, la diminuzione degli effetti negativi sulla salute umana legati allo smaltimento di sostanze chimiche, il ripulimento della dispersione dei rifiuti;
 - la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, ad esempio mediante la conservazione della natura e l'uso sostenibile del territorio;
- b) finalizzati a finanziare investimenti in attività economiche che possono essere considerate “sostenibili” (in base al Regolamento UE 2019/2088), cioè contribuiscono, in varia misura, al raggiungimento di un obiettivo ambientale (misurato mediante l'impiego efficiente delle risorse naturali, la riduzione della produzione di rifiuti, delle emissioni di gas ad effetto serra, nonché mediante l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare) o a un obiettivo sociale (lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze, sostegno alle comunità svantaggiate, miglioramento delle relazioni industriali), senza che tali investimenti arrechino un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali e sociali rimanenti e sempre che siano rispettate prassi di buona governance (rispetto dei diritti dei lavoratori, equità delle remunerazioni, osservanza degli obblighi fiscali);
- c) finalizzati ad evitare gli effetti avversi, ovvero prodotti che tengono conto dei potenziali effetti negativi delle decisioni di investimento che possono pregiudicare la “sostenibilità” delle attività economiche (ad esempio, perché provocano maggiori emissioni di gas serra o un peggioramento del clima, hanno un impatto negativo sulle acque o gli ecosistemi, oppure danno origine a inefficienze nell'uso di materiali o a una maggiore produzione di rifiuti).

Nell'esprimere la loro eventuale preferenza per i prodotti sostenibili che sono stati precedentemente descritti alle lettere a e b, i clienti possono anche dare indicazioni riguardo al livello minimo di sostenibilità che tali prodotti dovrebbero avere per soddisfare le loro esigenze (cioè sulla misura in cui, tenuto conto di criteri uniformi stabiliti dalle norme europee, le attività economiche finanziate sono effettivamente ecosostenibili o contribuiscono al raggiungimento di obiettivi ambientali o sociali). Per quanto riguarda invece i prodotti descritti alla lettera c, i clienti possono indicare quali siano gli effetti negativi dell'attività economica sulla sostenibilità che desiderano maggiormente contrastare con oculate scelte di investimento (ad esempio, l'emissione di gas a effetto serra, lo svolgimento di attività economiche in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o l'incidenza delle emissioni in acqua).

La Banca tiene conto dell'interesse del Cliente per i prodotti sostenibili nella prestazione del servizio di consulenza e di gestione di portafogli e in occasione di ciascuna valutazione di adeguatezza, purché siano disponibili prodotti compatibili con il profilo finanziario del Cliente per quanto riguarda esperienze e conoscenze, tolleranza al rischio e capacità di sopportare le perdite. Peraltro, anche qualora il Cliente avesse dichiarato di non essere interessato alla sostenibilità, eventuali investimenti in prodotti sostenibili possono essere raccomandati dalla Banca nell'ambito del servizio di consulenza, in considerazione della loro convenienza per il Cliente, oppure possono essere effettuati di propria iniziativa dal Cliente stesso (sempre previa valutazione di adeguatezza).

Sul versante dell'offerta di prodotti alla clientela la Banca condivide l'azione delle autorità europee volta a conseguire, anche attraverso le scelte finanziarie degli investitori privati,



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

una sempre maggiore sostenibilità del processo di sviluppo economico, dal punto di vista ambientale e sociale. Promuovere la sostenibilità è infatti estremamente rilevante sia per dare impulso allo sviluppo, migliorandone la qualità, sia per mitigare il rischio che possano verificarsi eventi di tipo ambientale, sociale o di governance, tali da avere un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento (cosiddetto "rischio di sostenibilità"). Come è dimostrato da numerose analisi, le imprese che attuano comportamenti responsabili sono caratterizzate da un più elevato controllo del rischio nel lungo periodo e da una migliore allocazione delle risorse, con conseguenti ritorni economici e finanziari, che vanno anche a beneficio degli investitori. Pertanto, in una logica di diversificazione di portafoglio, tenere in debito conto il rischio di sostenibilità genera un effetto positivo in termini di una migliore gestione del rischio globale di portafoglio, che può tradursi anche in un ritorno finanziario positivo.

Come previsto dalla normativa, la Banca si è attrezzata per integrare nelle proprie procedure, assieme ai rischi di carattere finanziario, il rischio di sostenibilità, che potrebbe avere un significativo impatto negativo sul rendimento finanziario di un investimento. In altri termini, le raccomandazioni di consulenza erogate dalla Banca tengono conto anche delle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari, sempre che il Cliente abbia manifestato interesse per questa tipologia di prodotti. Per effettuare la valutazione del rischio di sostenibilità la Banca si avvale sia dei dati che gli emittenti di prodotti finanziari divulgano tramite i tracciati EMT ed EET (che però non sono sempre disponibili, in quanto la compilazione di tali tracciati avviene su base volontaria), sia delle informazioni fornite da un provider esterno.

Analizzando il tracciato EMT, la Banca individua tutti quei prodotti finanziari che, in base a quanto dichiarato dagli emittenti, rispettano i requisiti normativi che qualificano i prodotti sostenibili. Analogamente, tramite il tracciato EET, è possibile acquisire informazioni più dettagliate, che consentono di stabilire quali siano gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dagli strumenti finanziari, in che misura questi obiettivi risultano effettivamente conseguiti, se il prodotto tiene conto di eventuali effetti negativi per la sostenibilità. Queste informazioni consentono altresì di collegare i vari prodotti finanziari sostenibili ad una delle tre tipologie precedentemente menzionate ("allineati alla tassonomia", "finalizzati a promuovere caratteristiche di sostenibilità o specifici obiettivi di investimento sostenibili", "finalizzati ad evitare gli effetti avversi"), in modo da poter soddisfare specifiche preferenze dei clienti.

Oltre ad utilizzare questi dati, la Banca si avvale del "rating ESG" che un provider esterno attribuisce agli emittenti e/o ai prodotti finanziari del risparmio gestito e che rappresenta una misura sintetica della sostenibilità dell'investimento finanziario sotto il profilo ambientale, sociale e di governance. Questo rating ha l'obiettivo di quantificare il rischio ESG a cui, per diversi motivi, sono esposti i Governi, le istituzioni finanziarie e le imprese, in modo da mettere in evidenza quale sia la probabilità che i prodotti finanziari emessi da questi soggetti (o i prodotti del risparmio gestito che investono in tali prodotti) possano subire perdite di valore. Il provider effettua le sue valutazioni sulla base di dati, che consentono di quantificare se gli emittenti e/o i prodotti finanziari contribuiscono positivamente alla sostenibilità o generano impatti negativi; i dati sono reperiti da fonti pubblicamente disponibili e ufficiali, quali i bilanci delle società emittenti, le fonti statistiche nazionali e internazionali, i report governativi e gli studi accademici. Il rating ESG prevede sette livelli che vanno da AAA (il migliore) a CCC (il peggiore); un basso rating di sostenibilità rispecchia un elevato rischio, che potrebbe avere effetti negativi sul valore dell'investimento.

La Banca si serve del rating ESG per integrare le informazioni ottenute dai tracciati; una volta appurato che il prodotto finanziario rientra tra quelli sostenibili, il rating consente una più approfondita valutazione dell'effettivo livello di sostenibilità. Ma soprattutto, il rating è utilizzato in tutti i casi in cui gli emittenti di prodotti finanziari scelgono di non compilare i tracciati e quindi mancano informazioni "dirette".

Sulla base delle informazioni sopra descritte, la Banca seleziona i prodotti finanziari sostenibili da proporre ai clienti che, compilando il Questionario Finanziario, hanno manifestato l'intenzione di dedicare una quota percentuale dei loro investimenti a questi prodotti. Al riguardo, nella prestazione del servizio di consulenza la Banca verifica che questa preferenza, nonché le preferenze di sostenibilità in termini di quote minime di investimenti ecosostenibili e/o sostenibili sulla porzione di portafoglio ESG e quelle relative ai PAI, siano rispettate e, in caso contrario, raccomanda prioritariamente i prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità presenti nel listino della consulenza. Tra i prodotti raccomandati, in particolare, è presente un ampio numero di OICR di differenti Società di Gestione, con cui la Banca ha in essere accordi di collocamento, che si caratterizzano per un dichiarato rispetto dei criteri ESG.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO I SERVIZI

Oggetto dei servizi e disposizioni generali

La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari, distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e consulenza in materia di investimenti su base non indipendente (di seguito anche "i Servizi") ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TUF"), dei relativi regolamenti di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della

pertinente normativa UE direttamente applicabile in Italia. Per la descrizione dei Servizi di cui al presente contratto si rimanda al documento informativo.

Oggetto della prestazione dei servizi sono, salvo diverso accordo, tutti i prodotti finanziari definiti dal TUF.

Nella prestazione delle predette attività, la Banca, che ordinariamente opera in nome e per conto del Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto è espressamente autorizzata, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del TUF, ad operare in nome proprio e per conto del Cliente.

Conferimento degli ordini

Gli ordini possono essere impartiti:

- presso le filiali della Banca, durante l'orario di apertura dello sportello, per iscritto o eccezionalmente, sempreché la Banca volta per volta vi acconsenta, anche oralmente;
- telefonicamente, rivolgendosi alle filiali della Banca durante l'orario di apertura dello sportello;
- per via telematica, tramite gli applicativi che la Banca mette a disposizione dei clienti e/o nel rispetto delle modalità dalla stessa prescritte.

In ogni caso gli ordini, comunque impartiti, devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione. La Banca rilascia al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all'ordine, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa.

Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su sua richiesta, per un periodo di almeno cinque anni dalla data della registrazione stessa. Nel caso di ordini impartiti telefonicamente, il Cliente dovrà fornire alla Banca un indirizzo di posta elettronica personale al fine di consentire alla stessa l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente.

La Banca, prima della conferma dell'ordine, informa il Cliente sull'esito della valutazione di adeguatezza o appropriatezza, sulle caratteristiche e sui rischi dei prodotti finanziari oggetto dell'ordine, sull'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse, sull'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi così come indicato nell'articolo sugli "incentivi", sui costi e gli oneri relativi all'operazione, esposti in forma aggregata. Qualora non disponga dei costi effettivi, la Banca esegue stime ragionevoli di tali costi. Queste informazioni sono riportate nei moduli utilizzati per la prestazione del servizio di consulenza e per la raccolta degli ordini, ad eccezione dei costi relativi al servizio di deposito titoli e agli oneri fiscali che, non essendo riferibili alle singole operazioni, sono riportati nell'Allegato "Costi e oneri non riconducibili a singole operazioni" al presente Contratto.

Relativamente al servizio di collocamento, l'ordine di sottoscrizione deve essere impartito dal Cliente alla Banca tramite l'apposito modulo (di seguito, il "Modulo di Sottoscrizione") fornito dall'emittente o dall'offerente dei prodotti finanziari.

In ogni caso, dell'avvenuta esecuzione dell'ordine fa piena prova la nota, contenente gli elementi essenziali dell'operazione, inviata dalla Banca al Cliente successivamente all'esecuzione dell'operazione, qualora nel termine di 60 giorni dalla data di spedizione il Cliente non presenti reclamo scritto motivato, fermo restando quanto previsto nell'articolo 18 relativo alla "documentazione delle operazioni eseguite".

Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini e solo se non ancora eseguite.

La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad inadempimento del Cliente agli obblighi derivanti dal presente Contratto. Gli obblighi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.

La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti.

Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta a richiedere il codice LEI ai soggetti per conto dei quali esegue ordini ed effettua operazioni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

La Banca non potrà pertanto dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest'ultimo non le avrà previamente comunicato un valido codice LEI; l'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso l'unità operativa locale rientra nell'esclusiva responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

Servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e ricezione e trasmissione di ordini

La Banca, nell'eseguire gli ordini, ne assicura la trattazione rapida, corretta ed efficiente. A tal fine: assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente e accuratamente registrati ed assegnati; tratta gli ordini dei clienti che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine e/o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile e/o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza del Cliente, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul rapporto di conto corrente, collegato al deposito titoli, indicato nel presente contratto o nelle eventuali successive integrazioni o modificazioni dello stesso.

La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, anche mediante negoziazione per conto proprio. Nella trasmissione o nell'esecuzione degli ordini, la Banca attua e rispetta la propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente tenendo conto dei fattori, dei criteri e dei principi indicati nella Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini contenuta in formato sintetico nel documento informativo, che la Banca ha consegnato al Cliente, precedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto e sul contenuto del quale il Cliente stesso presta il proprio consenso. Pur in presenza della Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Il Cliente prende atto ed è informato del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella citata Strategia limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. Il Cliente ha facoltà, in via generale, di prestare il proprio consenso circa la possibilità per la Banca di eseguire gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari al di fuori di una sede di negoziazione.

Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in una sede di negoziazione, il Cliente prende atto che tali strumenti finanziari sono soggetti al rischio di non essere facilmente liquidabili e che potrebbero mancare informazioni sufficienti a rendere agevole l'accertamento del loro valore corrente.

La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. La Banca non è, comunque, responsabile della mancata o tardiva esecuzione degli ordini dovuta a cause ad essa non imputabili o, comunque, indipendenti dalla stessa o, in ogni caso, a ritardi dovuti a mal funzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori di ogni ragionevole controllo, inclusi senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, mal funzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali o scioperi, inclusi quelli del proprio personale. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente della impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

È facoltà della Banca, in presenza di giustificato motivo, non eseguire o trasmettere l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. In particolare, in relazione alle normative generali e fiscali di alcuni paesi e mercati esteri, l'accettazione o l'esecuzione dell'ordine può essere subordinata alla sottoscrizione di documentazione integrativa dei contratti principali.

Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cliente, gli ordini sono considerati validi sino al termine della sessione di mercato in corso nella giornata di trasmissione o, se trasmessi dopo la chiusura del mercato, per il giorno lavorativo successivo. Gli ordini possono essere revocati soltanto qualora, tenuto conto dei tempi tecnici propri della trasmissione degli ordini e/o della sede di negoziazione, non siano stati ancora eseguiti.

In caso di recesso dal Contratto, o di qualsiasi causa di estinzione del rapporto, restano pienamente validi gli ordini impartiti, ma non ancora eseguiti, anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso o al verificarsi dell'estinzione, fatto salvo il recesso della Banca per giustificato motivo.

Servizio di collocamento di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Il servizio di collocamento ha ad oggetto i seguenti strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi emessi da emittenti terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, titoli di stato, obbligazioni sovranazionali o corporate emessi da terzi, azioni emesse da terzi, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.), prodotti di investimento assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

Il collocamento è effettuato dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti dei suddetti strumenti e prodotti.

In caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, qualora la Banca rivesta il ruolo di responsabile del collocamento e/o ruolo assimilabile, ovvero di collocatore, provvede alla gestione degli ordini del Cliente nel rispetto delle norme applicabili. Nell'eventualità, invece, in cui essa non abbia alcun ruolo nel consorzio di collocamento e/o di garanzia, trasmette gli ordini agli intermediari responsabili del collocamento. In entrambi i casi la Banca si obbliga a fornire al Cliente, nei casi di obbligatorietà o su richiesta dello stesso, la documentazione informativa prescritta e a verificare, per quanto spettante, che le procedure previste per l'offerta siano rispettate.

L'adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, può essere effettuata dal Cliente in conformità alla normativa vigente in

materia.

L'esecuzione degli ordini inerenti all'adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di prodotti di investimento assicurativi o di altro genere avviene: (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR stesso oppure dalla specifica documentazione avente ad oggetto il prodotto di investimento assicurativo.

La documentazione d'offerta relativa all'adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti finanziari, di investimento assicurativi o di altro genere, deve essere preventivamente messa a disposizione del Cliente oppure, ove prescritto dalla normativa vigente, fornita dalla Banca al Cliente medesimo. Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza della documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo. La documentazione di cui al presente comma sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, oppure che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a mettere a disposizione del Cliente oppure, se richiesto dalla normativa vigente, a fornire al Cliente esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascun emittente. Il Cliente riconosce ed accetta che restano di esclusiva pertinenza e responsabilità degli emittenti gli adempimenti prescritti dalla normativa a carico dei medesimi. La Banca illustra le caratteristiche del prodotto e assiste il Cliente nella compilazione e consultazione della relativa documentazione informativa/contrattuale.

Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi la cui natura o funzione possa richiedere l'assistenza della Banca nella fase successiva al collocamento, la Banca:

- riceve le disposizioni successive relative agli strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi sottoscritti dal Cliente e ne cura l'invio alla società emittente;
- su richiesta del Cliente, effettua la valorizzazione aggiornata del portafoglio;
- assiste il Cliente nell'interpretazione e valutazione delle comunicazioni periodiche sui prodotti.

Nel caso di collocamento di quote di OICR – organismi di investimento collettivo del risparmio (Fondi e SICAV), al fine di permettere l'esecuzione della prestazione richiesta, la Banca trasmette taluni dati personali del Cliente, raccolti in fase di sottoscrizione o in altre fasi logicamente connesse, ad alcuni soggetti (a esempio, Soggetto Incaricato del Pagamento – S.I.P.; Soggetto Depositario).

A integrazione dell'informativa generale sul trattamento dei dati personali già resa, il Cliente può richiedere gratuitamente alla propria dipendenza di riferimento l'elenco aggiornato dei soggetti indicati nel comma precedente. L'elenco riporta, per ciascun soggetto, le tipologie dei dati personali che vengono trasmessi. L'elenco è anche consultabile sul sito internet della Banca (sezione "Comunicazioni alla Clientela") e viene comunque fornito alla clientela con cadenza annuale; oltreché, in caso di modifiche, con la prima comunicazione periodica utile successiva.

Servizio di consulenza in materia di investimenti

La Banca mette a disposizione dei clienti, a titolo gratuito, un servizio di consulenza che, di norma, precede la prestazione dei servizi esecutivi.

Il servizio di consulenza ha a oggetto la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente riguardo ad una o più operazioni relative a determinati prodotti finanziari (di seguito "raccomandazioni"). La consulenza prestata si configura come non indipendente, in quanto le raccomandazioni formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto prodotti finanziari emessi dalla stessa o da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e ha in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio di consulenza può essere offerto attraverso una consulenza di portafoglio strutturata in modo "personalizzato" o in modo "standardizzato". Il servizio di consulenza "di portafoglio personalizzato" è prestato esclusivamente ai Clienti che hanno sottoscritto l'apposito contratto integrativo ("Contratto di consulenza di portafoglio personalizzato"). Pertanto, qualora il Cliente si avvalga del predetto servizio si rimanda a quanto definito nel contratto integrativo da lui sottoscritto. Il servizio di consulenza standardizzato (di seguito "servizio di consulenza") è prestato secondo le modalità previste nel successivo articolo "modalità di svolgimento del servizio di consulenza".

Scopo del servizio di consulenza è di fornire supporto al Cliente nelle sue scelte di investimento relative al portafoglio di prodotti finanziari depositati presso la Banca, indirizzandole verso quei prodotti che siano coerenti con il suo profilo finanziario, determinato sulla base delle informazioni ricavate dal "Questionario Finanziario". Il servizio è prestato dalla Banca solo previa acquisizione delle informazioni di cui all'articolo "profilatura del Cliente" necessarie alla definizione del suddetto profilo.

Le raccomandazioni possono avere ad oggetto operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, riscatto di un determinato prodotto finanziario e/o cambio di strumenti finanziari ("operazioni di switch").

Il servizio di consulenza è accessibile da parte del Cliente in modo continuativo, ovvero in qualsiasi momento in cui lo richieda, e può essere prestato nel corso di incontri con il personale della Banca oppure tramite apparecchi telefonici sottoposti a registrazione. La Banca non è in alcun caso tenuta a prendere contatto di propria iniziativa con il Cliente al fine di fornire il servizio di consulenza, né a monitorare il



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

successivo andamento degli investimenti raccomandati e dei prodotti finanziari detenuti dal Cliente. La Banca, pertanto, non sarà tenuta a valutare e/o raccomandare l'eventuale disinvestimento o comunque altre operazioni di investimento connesse alla raccomandazione iniziale, salvo che il Cliente non richieda alla Banca un'ulteriore consulenza. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 25 relativo alle "Comunicazioni periodiche e approvazione tacita del rendiconto", comma 3, con specifico riferimento alla tabella relativa alla valutazione della coerenza del portafoglio del Cliente con il portafoglio modello.

Le obbligazioni della Banca si intendono esaurite con la prestazione delle singole raccomandazioni via via fornite, tenuto conto della validità delle stesse, di tempo in tempo indicata dalla Banca e riportata nella modulistica consegnata al Cliente. Non sussistono pertanto obblighi ovvero responsabilità in capo alla Banca nei confronti del Cliente nel caso in cui successivamente al rilascio delle raccomandazioni, gli investimenti suggeriti non risultino più adeguati per effetto, in via esemplificativa e non esaustiva, di un incremento della loro rischiosità e/o di un intervenuto mutamento del profilo finanziario del Cliente e/o di una mutata consistenza, composizione o struttura del patrimonio del Cliente medesimo.

Resta inteso che le raccomandazioni possono perdere repentinamente la propria validità a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato e pertanto le valutazioni condotte dalla Banca in merito alle predette raccomandazioni si intendono valide al momento della fornitura delle raccomandazioni stesse. Spetta al Cliente la decisione di darvi o meno esecuzione tenuto conto di eventuali evoluzioni della situazione dei mercati.

Il Cliente è pienamente consapevole che le obbligazioni assunte dalla Banca nell'ambito del servizio di consulenza sono obbligazioni di mezzo e non di risultato e che quindi il Cliente, pur effettuando le operazioni raccomandate, non potrà avere comunque la certezza del buon esito e dei positivi effetti delle stesse sul proprio portafoglio come sopra definito.

Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, potrà quindi attribuirsi a carico della Banca per eventuali perdite, minori guadagni o danni che il Cliente dovesse subire in ragione delle operazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari effettuate sulla base delle indicazioni, consigli e suggerimenti forniti dalla Banca nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.

Non si configura il servizio di consulenza qualora il Cliente impartisca ordini di propria iniziativa su strumenti finanziari da lui indicati o dia istruzioni alla Banca di esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato prodotto finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare o detenere un determinato prodotto finanziario. In questi casi il Cliente prende atto che la Banca si astiene dal prestare il servizio di consulenza in suo favore ma, in caso di ordini di acquisto e/o sottoscrizione, potrà comunque valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza dell'operazione, come espressamente disciplinato negli articoli "valutazione di adeguatezza per operazioni di iniziativa Cliente", di cui all'articolo 6, e "valutazione di appropriatezza", di cui all'articolo 7, al quale si fa espresso rinvio.

Modalità di svolgimento del servizio di consulenza

Il servizio di consulenza di cui al presente contratto si basa sul confronto tra il portafoglio effettivo del Cliente ("patrimonio del Cliente oggetto di consulenza") e uno dei "portafogli modello" predisposti dalla Banca, le cui caratteristiche sono illustrate al successivo comma 3 del presente articolo.

Il "patrimonio del Cliente oggetto di consulenza" include i prodotti finanziari depositati sul dossier titoli di cui al presente Contratto, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, nonché la liquidità depositata sul conto corrente collegato al predetto dossier titoli. Nel caso in cui il Cliente desideri includere nel servizio di consulenza anche ulteriori depositi/servizi, dovrà richiedere il Servizio di consulenza di portafoglio personalizzato, di cui al precedente articolo 5 comma 2, e firmare la relativa contrattualistica.

I "portafogli modello" cui la Banca fa riferimento per fornire le raccomandazioni sui prodotti finanziari sono predisposti dalla Banca selezionando una combinazione di asset class (ovverosia raggruppamenti di prodotti finanziari con caratteristiche simili), in modo che ciascun portafoglio modello corrisponda al profilo finanziario di un gruppo omogeneo di clienti, in particolare per quanto riguarda la tolleranza al rischio. La Banca individua per ciascuna asset class presente in ogni portafoglio modello un "obiettivo di investimento raccomandato", cioè una percentuale del patrimonio del Cliente da investire in quella asset class, tenuto conto del contesto di mercato. Inoltre, per ciascun portafoglio modello, la Banca stabilisce limiti di rischio applicabili al portafoglio nel suo complesso, cioè all'insieme dei prodotti finanziari in esso contenuti, ad eccezione degli strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza. I limiti di rischio previsti sono: limite massimo di rischio di mercato, che viene misurato con il valore a rischio (VaR); limite massimo di rischio di credito e limite massimo di rischio di liquidità.

Le raccomandazioni relative alle operazioni da effettuare vengono fornite mediante un confronto tra il patrimonio del Cliente oggetto di consulenza ed il portafoglio modello assegnato; vengono individuate le operazioni più opportune per ridurre/eliminare gli scostamenti del primo rispetto al secondo, nel rispetto dei limiti di rischio e di concentrazione, nonché di tutti gli altri criteri di valutazione dell'adeguatezza indicati nei successivi commi. La Banca fornisce raccomandazioni inerenti a una o più operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, riscatto di un determinato prodotto finanziario e/o

cambio di strumenti finanziari ("operazioni di switch") che possono riguardare prodotti finanziari facenti parte di una o più asset class del portafoglio.

La Banca si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, gli obiettivi di investimento raccomandati in seguito a specifiche circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevanti cambiamenti dell'andamento atteso dei mercati finanziari e delle caratteristiche di rischio/rendimento dei prodotti finanziari. La Banca non è tenuta ad informare "di iniziativa" il Cliente di tali modifiche. Inoltre, la Banca può modificare la struttura del "portafoglio modello", cambiando le asset class inserite nel portafoglio, nel rispetto del profilo finanziario del Cliente, e, in casi di eccezionale volatilità dei mercati, può temporaneamente modificare il limite massimo di VaR del portafoglio modello finché la situazione non sarà tornata alla normalità. In questi due casi, la Banca provvederà a dare ai clienti opportuna comunicazione delle modifiche tramite il proprio sito internet (sezione Comunicazioni alla clientela/MiFID).

La Banca verifica l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite ai clienti, controllando che:

- siano rispettati i target market relativi alla classificazione MiFID del Cliente, alla sua esperienza, ai suoi obiettivi di investimento, alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite. Per tutti questi indicatori il profilo finanziario del Cliente, ricavato dalle risposte fornite al Questionario Finanziario, non deve rientrare nel target market negativo stabilito dalla Banca con riferimento al prodotto finanziario oggetto della raccomandazione. Il controllo di aderenza al target market ha esito positivo anche quando, per il prodotto finanziario raccomandato, il Cliente rientra nella cosiddetta "area grigia", in quanto la consulenza è prestata adottando una logica di portafoglio, che privilegia le opportunità di diversificazione, purché sia rispettata l'adeguatezza complessiva del portafoglio del Cliente. I controlli di rispetto del target market vengono effettuati solo per le raccomandazioni di acquisto e sottoscrizione;
- il Cliente conosca i prodotti finanziari raccomandati, nonché, ove pertinenti, il meccanismo del bail-in ed i prodotti illiquidi. Qualora la raccomandazione riguardi un prodotto illiquido, la Banca verifica anche che la scadenza del prodotto finanziario o dei vincoli allo smobilizzo che rendono illiquido il prodotto sia inferiore all'holding period dichiarato dal Cliente. I controlli di conoscenza vengono effettuati solo per le raccomandazioni di acquisto e sottoscrizione;
- siano rispettati i limiti di frequenza, cioè che non sia superato il numero massimo di operazioni complessive che possono essere effettuate sul rapporto;
- siano rispettati i limiti di rischio stabiliti dalla Banca per quanto riguarda il rischio di mercato (massimo), misurato con il VaR, il rischio di credito (massimo) e il rischio di liquidità (massimo) del portafoglio che deriva dalle raccomandazioni fornite dalla Banca;
- il limite massimo storico di perdita (Max Drawdown) calcolato per il portafoglio derivante dalle raccomandazioni fornite dalla Banca sia coerente con la capacità di sostenere le perdite del Cliente, che risulta dalle risposte fornite al Questionario Finanziario;
- l'orizzonte temporale medio dei prodotti finanziari presenti nel portafoglio del Cliente, tenuto conto delle raccomandazioni di consulenza, sia inferiore all'orizzonte temporale prescelto dal Cliente al momento della compilazione del Questionario Finanziario;
- siano rispettate le "preferenze di sostenibilità", in termini di percentuale di prodotti finanziari ESG sul totale del patrimonio in consulenza, di quote minime di investimenti ecosostenibili e/o sostenibili sulla porzione di portafoglio ESG e di preferenze relative ai PAI;
- siano rispettati i limiti di concentrazione determinati dalla Banca su alcuni prodotti finanziari (ad esempio, sugli strumenti finanziari di uno stesso emittente, fra cui quelli emessi dalla Banca, sulle obbligazioni subordinate e sui prodotti finanziari a complessità molto elevata) in percentuale del controvalore del patrimonio in consulenza;
- lo scostamento in punti percentuali tra il peso di ciascuna asset class nel portafoglio del Cliente e nel portafoglio modello (di seguito "scostamento massimo") non sia superiore ad un valore massimo stabilito dalla Banca, la cui entità è la stessa per tutte le asset class facenti parte di ogni portafoglio modello;
- nel caso di operazioni di cambio di strumenti finanziari ("operazioni di switch"), i benefici delle operazioni raccomandate siano tali da giustificare i costi delle stesse (di seguito "analisi costi-benefici").

Qualora sia prestata consulenza su un rapporto intestato a un Cliente professionale su richiesta, non vengono effettuate le verifiche relative alla conoscenza e all'esperienza, nonché, per i clienti professionali di diritto, la verifica di aderenza al target market per quanto riguarda la capacità di sostenere le perdite.

L'esito dei controlli è positivo quando i limiti fissati dalla Banca sono rispettati. Tuttavia, nel caso dei limiti di rischio, dell'orizzonte temporale, della percentuale di prodotti finanziari rispondenti alle "preferenze di sostenibilità" e dei limiti di concentrazione è sufficiente che l'operazione raccomandata sia "migliorativa", cioè riduca il preesistente divario rispetto ai limiti oppure lasci la situazione invariata.

L'esito negativo dei controlli sopra elencati è generalmente "bloccante", cioè la Banca non può fornire ai clienti le raccomandazioni che non hanno superato i controlli. L'esito dei controlli è però solo "informativo" (e perciò "non bloccante") per quanto riguarda i controlli relativi ai limiti di frequenza, al limite di rischio di liquidità, al limite di Max Drawdown e allo scostamento massimo. In questi casi, la Banca segnala al Cliente l'esito



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

negativo del controllo, ma può comunque fornire la raccomandazione. In caso di esito negativo dei controlli riguardanti le preferenze relative alle quote minime di investimenti ecosostenibili e/o sostenibili, nonché le preferenze sui PAI, è data facoltà al Cliente di adattare temporaneamente, oltretutto per la singola proposta, le proprie preferenze; a seguito di tale adattamento la Banca può fornire la raccomandazione.

L'adeguatezza delle raccomandazioni di volta in volta fornite nel quadro della prestazione del servizio di consulenza non implica una valutazione complessiva di adeguatezza del patrimonio oggetto della consulenza. Infatti, le operazioni che il Cliente può avere effettuato prima di avvalersi del servizio di consulenza, oppure, anche successivamente, di propria iniziativa, possono pregiudicare l'adeguatezza del portafoglio. La Banca segnala gli scostamenti rispetto al portafoglio modello nell'ambito del documento relativo alla consulenza prestata, di cui al comma 8 del presente articolo, nonché nel rendiconto periodico sull'adeguatezza, di cui al successivo articolo 25 relativo alle "Comunicazioni periodiche e approvazione tacita del rendiconto", comma 3, nell'ambito della valutazione della coerenza del portafoglio. In quest'ultimo rendiconto la Banca segnala, inoltre, l'esito della verifica di adeguatezza sul portafoglio del Cliente.

I prodotti finanziari oggetto di consulenza, con riferimento alle raccomandazioni di vendita/mantenimento, sono tutti i prodotti contenuti nel "patrimonio del Cliente oggetto di consulenza" di cui al precedente comma 2, ad eccezione degli strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza. Invece, le raccomandazioni di acquisto sono fornite limitatamente ai prodotti finanziari inclusi in un listino predisposto e continuamente aggiornato dalla Banca, ad eccezione di quelli che il Cliente, in occasione della compilazione del Questionario Finanziario, ha dichiarato di non conoscere o per i quali il Cliente stesso rientra nel target market negativo. In sostanza, il listino è "personalizzato" in base al profilo finanziario del Cliente.

In tale listino possono essere inclusi, in tutto o in parte, sulla base delle scelte adottate di tempo in tempo dalla Banca, i seguenti prodotti finanziari che abbiano determinate caratteristiche per quanto riguarda il rating (rating minimo consentito BB- assegnato da una primaria agenzia di valutazione), il grado di liquidità (prodotti liquidi o molto liquidi) e il rating di sostenibilità (di media ed elevata qualità assegnato da un provider specializzato):

- i prodotti finanziari monetari;
- i titoli di Stato e le obbligazioni corporate, comprese quelle emesse dalla Banca, nel periodo di collocamento;
- fondi comuni di investimento, SICAV e prodotti di investimento assicurativi collocati/distribuiti dalla Banca;
- alcuni ETF, emessi da selezionati intermediari finanziari, relativi a indici finanziari;
- eventuali altri prodotti finanziari deliberati dalla Banca (tra cui, ad esempio, Certificates, ETC ed ETN);
- altri prodotti finanziari emessi da soggetti terzi (ivi incluse le altre Società del Gruppo a cui la Banca stessa appartiene) collocati/distribuiti dalla Banca.

I prodotti finanziari presenti nel listino sono sottoposti all'analisi di "equivalenza". Come prescritto dalla normativa, infatti, la Banca effettua una comparazione dei prodotti finanziari che possono essere considerati "equivalenti", in quanto fanno parte della medesima asset class e hanno caratteristiche simili (in termini di profilo rischio/rendimento, diversificazione, politiche di investimento, rispondenza alle esigenze del Cliente), con l'obiettivo di proporre ai clienti quei prodotti che, tenuto conto dei loro costi, della loro complessità e della loro qualità, possano meglio soddisfare le esigenze dei clienti. Questa analisi può portare all'esclusione dal listino dei prodotti finanziari caratterizzati da una peggiore combinazione tra costi, complessità e qualità.

Inoltre, per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, sono inseriti nel listino solo quelli che risultano coerenti con le esigenze assicurative manifestate dai clienti in occasione della compilazione del questionario "Demands and Needs", mediante il quale la Banca rileva i bisogni assicurativi del Cliente.

La Banca si riserva la facoltà, in ogni caso, di variare, estendere o ridurre i prodotti o le categorie di prodotti e/o servizi che compongono il listino sopra descritto, nonché le caratteristiche che i prodotti contenuti nel listino devono avere (divisa di denominazione, rating, grado di liquidità, sedi di negoziazione), dandone opportuna comunicazione tramite il sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela/MiFID) dove è disponibile la composizione aggiornata del listino. Il Cliente può, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia del documento aggiornato.

La Banca, quando presta il servizio di consulenza, rilascia al Cliente un documento relativo alla consulenza svolta che comprende una descrizione della consulenza prestata e indicazioni sull'adeguatezza delle raccomandazioni fornite, con riferimento agli obiettivi, alla durata dell'investimento, alle conoscenze ed esperienze dello stesso, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere le perdite, nonché su come risponda alle sue "preferenze di sostenibilità". Al proposito il documento riporta ove previsto, qualora la raccomandazione non risponda alle "preferenze di sostenibilità" del Cliente, se il Cliente intenda adattare le proprie preferenze. Con particolare riguardo alle operazioni di switch il documento riporta altresì se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari siano tali da giustificare i relativi costi.

In tale documento vengono altresì riportati o allegati per ciascuna raccomandazione fornita:

- i valori degli indicatori di rischio di portafoglio e di concentrazione oggetto dei controlli di adeguatezza;
- i costi e gli oneri relativi alle singole operazioni raccomandate;
- i documenti informativi sulle caratteristiche e i rischi dei prodotti finanziari raccomandati (KID, scheda prodotto, etc.);
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse per le quali la Banca ritiene necessario effettuare specifica disclosure al Cliente;
- l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi così come indicato nell'articolo sugli "incentivi";
- qualora sia pertinente, l'avvertenza che lo strumento finanziario è soggetto alla procedura di bail-in, con l'illustrazione dei potenziali effetti di tale procedura.

Nel documento sono anche presentati il confronto tra il portafoglio del Cliente nell'ipotesi fossero realizzate le operazioni raccomandate e il portafoglio modello attribuito dalla Banca al Cliente. Tali informazioni sono fornite prima che il Cliente impartisca ordini derivanti dalla consulenza.

Soggetti a cui è prestato il servizio di consulenza: assegnazione del portafoglio modello e valutazione dell'adeguatezza delle raccomandazioni

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto mono-intestato, è assegnato un portafoglio modello in base alla tolleranza al rischio dell'unico intestatario del rapporto. Tutti i controlli di adeguatezza delle raccomandazioni fornite dalla Banca sono effettuati prendendo in considerazione il profilo finanziario dell'intestatario stesso.

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto cointestato con facoltà di operare disgiuntamente, è assegnato un portafoglio modello sulla base della tolleranza al rischio del cointestatario al quale la Banca ha assegnato il valore più basso. I controlli di adeguatezza relativi alla conoscenza e all'esperienza sono effettuati sull'ordinante, mentre tutti gli altri controlli, elencati nel precedente articolo 5-BIS "Modalità di svolgimento del servizio di consulenza" al comma 6 (salvo quelli relativi alla frequenza, allo scostamento massimo del portafoglio del Cliente dal portafoglio modello e all'analisi costi-benefici), sono effettuati prendendo in considerazione il profilo finanziario del cointestatario al quale, per ciascun indicatore, la Banca ha assegnato il valore più basso o, nel caso delle "preferenze di sostenibilità", il profilo finanziario del cointestatario che ha dichiarato di volere investire in prodotti finanziari sostenibili le percentuali più elevate e/o che ha dichiarato di avere preferenze sui PAI più stringenti. Fanno eccezione i titoli nominativi, per i quali i controlli relativi all'holding period sui titoli illiquidi e al target market sono effettuati sull'intestatario dei titoli. Il controllo di frequenza considera tutte le operazioni effettuate sul rapporto. Il controllo di scostamento massimo e l'analisi costi-benefici vengono sempre effettuati sul patrimonio in consulenza.

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto cointestato con obbligo di operare congiuntamente, è assegnato un portafoglio modello sulla base della tolleranza al rischio del cointestatario al quale la Banca ha assegnato il valore più basso. Tutti i controlli di adeguatezza sono effettuati utilizzando lo stesso criterio, ad eccezione di quelli relativi alle preferenze di sostenibilità e dei controlli di frequenza, di scostamento massimo e l'analisi costi-benefici, che vengono effettuati come indicato al comma precedente.

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto in cui il Cliente abbia conferito ad uno o più procuratori/delegati la facoltà di operare, è assegnato un portafoglio modello sulla base della tolleranza al rischio del delegante (in caso di cointestazione, della tolleranza al rischio del cointestatario delegante al quale la Banca ha assegnato il valore più basso). I controlli di adeguatezza relativi alla conoscenza e all'esperienza sono effettuati sul delegato, mentre tutti gli altri controlli, elencati nel precedente articolo 5-BIS "Modalità di svolgimento del servizio di consulenza" al comma 6 (salvo quelli relativi alla frequenza, allo scostamento massimo del portafoglio del Cliente dal portafoglio modello e all'analisi costi-benefici), sono effettuati prendendo in considerazione il profilo finanziario del soggetto delegante o, in caso di cointestazione, del soggetto delegante al quale, per ciascun indicatore, la Banca ha assegnato il valore più basso o, nel caso delle "preferenze di sostenibilità", il profilo finanziario del cointestatario che ha dichiarato di volere investire in prodotti finanziari sostenibili le percentuali più elevate e/o che ha dichiarato di avere preferenze sui PAI più stringenti. Fanno eccezione i titoli nominativi, per i quali i controlli relativi all'holding period sui titoli illiquidi e al target market sono effettuati sull'intestatario dei titoli. Il controllo di frequenza considera tutte le operazioni effettuate sul rapporto. Il controllo di scostamento massimo e l'analisi costi-benefici vengono sempre effettuati sul patrimonio in consulenza.

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto intestato ad una persona giuridica, è assegnato un portafoglio modello sulla base della tolleranza al rischio della persona giuridica. I controlli di adeguatezza relativi alla conoscenza e all'esperienza sono effettuati sul rappresentante legale o sul soggetto munito dei poteri di firma, mentre tutti gli altri controlli, elencati nel precedente articolo 5-BIS "Modalità di svolgimento del servizio di consulenza" al comma 6 (salvo quelli relativi alla frequenza, allo scostamento massimo del portafoglio del Cliente dal portafoglio modello e all'analisi costi-benefici), sono effettuati prendendo in considerazione il profilo finanziario della persona giuridica. Analogamente, il controllo di frequenza considera tutte le operazioni effettuate sul rapporto, così come il controllo di scostamento massimo e l'analisi costi-benefici vengono effettuati sul patrimonio in consulenza, che è quello della persona giuridica.

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto in cui vi è una rappresentanza giudiziale (ovvero rappresentanza derivante dalla legge, ad esempio nel caso di



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

incapace/inabilitato rappresentato dal tutore/curatore) o legale a seguito dell'esercizio della potestà genitoriale, è assegnato un portafoglio modello sulla base della tolleranza al rischio del soggetto rappresentato (incapace, inabilitato, minore). I controlli di adeguatezza relativi alla conoscenza e all'esperienza sono effettuati sul rappresentante (tutore, curatore, genitore), mentre tutti gli altri controlli, elencati nel precedente articolo 5-BIS "Modalità di svolgimento del servizio di consulenza" al comma 6 (salvo quelli relativi alla frequenza, allo scostamento massimo del portafoglio del Cliente dal portafoglio modello e all'analisi costi-benefici), sono effettuati prendendo in considerazione il profilo finanziario del soggetto rappresentato (incapace, inabilitato, minore). Il controllo di frequenza considera tutte le operazioni effettuate sul rapporto. Il controllo di scostamento massimo e l'analisi costi-benefici vengono sempre effettuati sul patrimonio in consulenza.

La Banca non presta il servizio di consulenza relativamente ai rapporti intestati a società fiduciarie, fatta eccezione per i prodotti di investimento assicurativi, per i quali l'operatività è svolta attraverso la consulenza di portafoglio standardizzata.

Valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte di propria iniziativa dal Cliente

La valutazione di adeguatezza viene effettuata dalla Banca, oltre che in occasione della prestazione del servizio di consulenza di cui agli articoli precedenti, anche qualora il Cliente richieda, di propria iniziativa, di effettuare un'operazione di acquisto e/o sottoscrizione di strumenti finanziari senza avvalersi della consulenza, impartendo ordini presso le filiali, o telefonicamente, o tramite il servizio telematico "SCRIGNOoperatività titoli" che viene erogato - solo relativamente ai Fondi comuni di investimento e alle SICAV collocati dalla Banca - attraverso il servizio di home banking "SCRIGNObps".

La Banca verifica l'adeguatezza delle operazioni richieste dai clienti, controllando che:

- siano rispettati i target market relativi alla classificazione MiFID del Cliente, alla sua esperienza, ai suoi obiettivi di investimento, alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite. Il controllo ha esito positivo solo quando, per tutti questi indicatori, il profilo finanziario del Cliente, ricavato dalle risposte fornite durante la compilazione del Questionario Finanziario, rientra nel target market positivo stabilito dalla Banca con riferimento al prodotto finanziario oggetto dell'operazione. L'esito del controllo è invece negativo quando il Cliente rientra nel target market negativo; in questo caso la non adeguatezza è "bloccante", cioè l'operazione richiesta non può essere eseguita. Anche nel caso in cui il Cliente rientra nella cosiddetta "area grigia" l'operazione è considerata non adeguata, ma il Cliente può disporre l'esecuzione purché non incida negativamente sulla rischiosità complessiva del suo portafoglio (peggiorandone il rischio di mercato, misurato con il VaR, o il rischio di credito) e purché la Banca non si trovi in una situazione di conflitto di interesse per quanto riguarda il prodotto finanziario oggetto dell'operazione o purché l'operazione non riguardi taluni prodotti a complessità molto elevata. Nel caso degli strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza, se il Cliente rientra nella cosiddetta "area grigia" la non adeguatezza è sempre "bloccante";
- il Cliente conosca i prodotti finanziari oggetto dell'operazione, nonché, ove pertinenti, il meccanismo del bail-in ed i prodotti illiquidi. Qualora l'operazione richiesta riguardi un prodotto illiquido, la Banca verifica anche che la scadenza del prodotto finanziario o dei vincoli allo smobilizzo che rendono illiquido il prodotto sia inferiore all'holding period dichiarato dal Cliente. L'esito negativo di tali controlli determina la non adeguatezza dell'operazione richiesta, ma il Cliente può comunque disporre l'esecuzione (salvo nel caso di non conoscenza del bail-in), purché non incida negativamente sulla rischiosità complessiva del suo portafoglio (peggiorandone il rischio di mercato, misurato con il VaR, o il rischio di credito) e purché la Banca non si trovi in una situazione di conflitto di interesse per quanto riguarda il prodotto finanziario oggetto dell'operazione o l'operazione non riguardi taluni prodotti a complessità molto elevata. Nel caso degli strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza, se il Cliente non ha le necessarie conoscenze la non adeguatezza è sempre "bloccante";
- siano rispettati i limiti di frequenza, cioè non sia superato il numero massimo di operazioni complessive che possono essere effettuate sul rapporto. L'esito negativo di tali controlli è solo segnalato ai clienti (controllo informativo), cioè non pregiudica l'adeguatezza dell'operazione richiesta. Questo controllo non viene effettuato in caso di operazioni su strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza;
- siano rispettati i limiti massimi di rischio stabiliti dalla Banca per quanto riguarda il rischio di mercato, misurato con il VaR, il rischio di credito, il rischio di liquidità e il Max Drawdown del portafoglio comprensivo dell'operazione richiesta dal Cliente. I limiti di rischio di mercato, di credito e di liquidità sono stabiliti dalla Banca in base alla tolleranza al rischio del Cliente; il limite di Max Drawdown rispecchia invece la capacità di sostenere le perdite del Cliente stesso. Il livello di tutti i rischi indicati è calcolato facendo riferimento ad un patrimonio costituito dai prodotti finanziari depositati sul dossier titoli su cui il Cliente sta operando, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, nonché la liquidità depositata sul conto corrente collegato al predetto dossier titoli (di seguito, "patrimonio di riferimento"). I limiti di rischio non

vengono calcolati per gli strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza. L'esito negativo dei controlli inerenti ai limiti di rischio è solo segnalato ai clienti (controllo informativo), cioè non pregiudica l'adeguatezza dell'operazione richiesta, tranne nel caso di peggioramento del VaR o del rischio di credito qualora per lo strumento finanziario oggetto dell'operazione il Cliente rientri nell'area grigia oppure abbiano esito negativo i controlli di conoscenza, per cui il controllo diventa causa di non adeguatezza bloccante;

- l'orizzonte temporale medio dei prodotti finanziari presenti nel portafoglio del Cliente, tenuto conto dell'operazione richiesta, sia inferiore all'orizzonte temporale prescelto dal Cliente al momento della compilazione del Questionario Finanziario. L'esito negativo di questo controllo determina la non adeguatezza "bloccante" dell'operazione richiesta dal Cliente. Questo controllo non viene effettuato in caso di operazioni su strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza;
- sia rispettata la percentuale di prodotti finanziari "sostenibili" sul totale del patrimonio di riferimento del Cliente (definito come indicato per i limiti di rischio), siano rispettate le percentuali relative alle quote minime di investimenti ecosostenibili e/o sostenibili, nonché le preferenze relative ai "PAI", indicate dal Cliente al momento della compilazione del Questionario Finanziario. L'esito negativo di tali controlli è solo segnalato ai clienti (controllo informativo). Questi controlli non vengono effettuati in caso di operazioni su strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza;
- siano rispettati i limiti di concentrazione determinati dalla Banca su alcuni strumenti finanziari (ad esempio, sugli strumenti finanziari di uno stesso emittente, fra cui quelli emessi dalla Banca, sulle obbligazioni subordinate e sui prodotti finanziari a complessità molto elevata) in percentuale del controvalore del patrimonio del Cliente. L'esito negativo di tale controllo è solo segnalato ai clienti (controllo informativo), cioè non pregiudica l'adeguatezza dell'operazione richiesta. Al contrario, nel caso di prodotti finanziari emessi o collocati dalla Banca, per i quali sussiste un conflitto di interesse, o per taluni prodotti a complessità molto elevata, il superamento dei limiti di concentrazione determina la non adeguatezza "bloccante" dell'operazione richiesta dal Cliente;
- lo scostamento in punti percentuali tra il peso di ciascuna asset class nel portafoglio del Cliente e il relativo peso obiettivo nel portafoglio modello non sia superiore ad un valore massimo stabilito dalla Banca. L'esito negativo di tale controllo è solo segnalato ai clienti (controllo informativo), cioè non pregiudica l'adeguatezza dell'operazione richiesta. Questo controllo non viene effettuato in caso di operazioni su strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza oppure per le operazioni disposte tramite il servizio SCRIGNObps;
- qualora le operazioni di acquisto disposte dai clienti siano state precedute da operazioni di vendita effettuate nei 7 (sette) giorni di calendario precedenti e/o per le operazioni di conversione contestuali (operazioni di switch), il beneficio complessivo degli acquisti e delle vendite sia tale da giustificare i costi delle suddette operazioni (di seguito "analisi costi-benefici"). L'esito negativo di tale controllo è solo segnalato ai clienti (controllo informativo), cioè non pregiudica l'adeguatezza dell'operazione richiesta. Questo controllo non viene effettuato in caso di operazioni su strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza.

L'esito dei controlli sopra elencati è positivo quando i limiti fissati dalla Banca sono rispettati. Tuttavia, nel caso dei limiti di rischio, dell'orizzonte temporale, della percentuale di prodotti finanziari rispondenti alle "preferenze di sostenibilità" e dei limiti di concentrazione è sufficiente che l'operazione raccomandata sia "migliorativa", cioè riduca il preesistente divario rispetto ai limiti oppure lasci la situazione invariata.

In caso di esito positivo della valutazione di adeguatezza è possibile dare contestualmente corso all'operazione. In caso di esito negativo "bloccante", la Banca si rifiuta di effettuare l'investimento informando il Cliente dell'inadeguatezza dell'operazione e dei relativi motivi. La Banca propone al Cliente di individuare prodotti finanziari alternativi, adeguati al suo profilo finanziario. Qualora l'esito negativo della verifica di adeguatezza sia "non bloccante", la Banca sconsiglia l'operazione ma il Cliente può decidere di dare corso all'operazione impartendo istruzioni scritte, in cui, tra l'altro, dichiara di avere preso atto e accettato che da quel momento l'operazione è assoggettata alla sola valutazione di appropriatezza da parte della Banca. Questa possibilità non è però ammessa se la Banca si trova in una situazione di conflitto di interesse per quanto riguarda il prodotto finanziario oggetto dell'operazione o per taluni prodotti a complessità molto elevata; in questi casi, l'esito negativo della valutazione di adeguatezza è nella maggior parte dei casi "bloccante" e quindi l'operazione non può essere eseguita. L'esito negativo della valutazione di adeguatezza ha natura "non bloccante" se riferito ai controlli relativi alla sostenibilità.

Per tutto ciò che riguarda la valutazione di appropriatezza e le operazioni inappropriate si rimanda a quanto definito nel successivo articolo "valutazione di appropriatezza".

In caso di rapporto mono-intestato, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza sulla base del profilo finanziario dell'intestatario del rapporto.

In caso di rapporto cointestato a firme disgiunte, per effettuare la valutazione di adeguatezza la Banca verifica la conoscenza e l'esperienza del cointestatario che impartisce l'ordine, mentre tutti gli altri controlli, indicati al precedente comma 2 (salvo



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

quelli relativi alla frequenza, allo scostamento massimo del portafoglio del Cliente dal portafoglio modello e all'analisi costi-benefici), sono compiuti prendendo in considerazione il profilo finanziario del cointestatario al quale, per ciascun indicatore, la Banca ha assegnato il valore più basso o, nel caso delle "preferenze di sostenibilità", il profilo finanziario del cointestatario che ha dichiarato di volere investire in prodotti finanziari sostenibili le percentuali più elevate. Fanno eccezione i titoli nominativi, per i quali i controlli relativi all'holding period sui titoli illiquidi e al target market sono effettuati sull'intestatario dei titoli. Il controllo di frequenza considera tutte le operazioni effettuate sul rapporto. Il controllo di scostamento massimo e l'analisi costi-benefici vengono sempre effettuati sul patrimonio di riferimento.

In caso di rapporto cointestato a firme congiunte, la Banca valuta l'adeguatezza prendendo in considerazione, per ciascun indicatore, il profilo finanziario del cointestatario con il valore più basso o, nel caso delle "preferenze di sostenibilità", il profilo finanziario del cointestatario che ha dichiarato di volere investire in prodotti finanziari sostenibili le percentuali più elevate. Il controllo di frequenza considera tutte le operazioni effettuate sul rapporto. Il controllo di scostamento massimo e l'analisi costi-benefici vengono sempre effettuati sul patrimonio di riferimento.

Nel caso di delega ad operare di persona fisica, per effettuare la valutazione di adeguatezza la Banca verifica la conoscenza e l'esperienza finanziaria del delegato, mentre tutti gli altri controlli, indicati al precedente comma 2 (salvo quelli relativi alla frequenza, allo scostamento massimo del portafoglio del Cliente dal portafoglio modello e all'analisi costi-benefici), sono compiuti prendendo in considerazione il profilo finanziario del soggetto delegante o, in caso di cointestazioni, del soggetto delegante al quale, per ciascun indicatore, la Banca ha assegnato il valore più basso o, nel caso delle "preferenze di sostenibilità", il profilo finanziario del cointestatario che ha dichiarato di volere investire in prodotti finanziari sostenibili le percentuali più elevate. Fanno eccezione i titoli nominativi, per i quali i controlli relativi all'holding period sui titoli illiquidi e al target market sono effettuati sull'intestatario dei titoli. Il controllo di frequenza considera tutte le operazioni effettuate sul rapporto. Il controllo di scostamento massimo e l'analisi costi-benefici vengono sempre effettuati sul patrimonio di riferimento.

Nel caso di persona giuridica, per effettuare la valutazione di adeguatezza la Banca verifica la conoscenza e l'esperienza finanziaria del rappresentante legale o del soggetto munito di poteri di firma, mentre tutti gli altri controlli, indicati al precedente comma 2 (salvo quelli relativi alla frequenza, allo scostamento massimo del portafoglio del Cliente dal portafoglio modello e all'analisi costi-benefici), sono compiuti prendendo in considerazione il profilo finanziario della persona giuridica. Analogamente, il controllo di frequenza considera tutte le operazioni effettuate sul rapporto, così come il controllo di scostamento massimo e l'analisi costi-benefici vengono effettuati sul patrimonio di riferimento, che è quello della persona giuridica.

Nel caso di rapporti intestati a società fiduciaria, la valutazione di adeguatezza è condotta dalla Banca analizzando le informazioni fornite dalla fiduciaria con riferimento al profilo finanziario del fiduciante. I questionari contenenti le predette informazioni sui fiduciari vengono sottoscritti dal rappresentante legale della società fiduciaria.

Nel caso di rappresentanza giudiziale (ovvero rappresentanza derivante dalla legge, ad esempio nel caso di incapace/inabilitato rappresentato dal tutore/curatore) o in caso di rappresentanza legale a seguito dell'esercizio della potestà genitoriale, per effettuare la valutazione di adeguatezza, la Banca verifica la conoscenza e l'esperienza finanziaria del rappresentante (ad esempio tutore, curatore, genitore), mentre tutti gli altri controlli, indicati al precedente comma 2 (salvo quelli relativi alla frequenza, allo scostamento massimo del portafoglio del Cliente dal portafoglio modello e all'analisi costi-benefici), sono compiuti prendendo in considerazione il profilo finanziario del rappresentato (ad esempio incapace, inabilitato, minore), stabilito, se del caso, nel relativo provvedimento autorizzativo. Il controllo di frequenza considera tutte le operazioni effettuate sul rapporto. Il controllo di scostamento massimo e l'analisi costi-benefici vengono sempre effettuati sul patrimonio di riferimento.

In caso di rapporto intestato a un Cliente professionale di diritto, nell'ambito della valutazione di adeguatezza non vengono considerati il livello di esperienza e le conoscenze del Cliente, nonché la sua capacità di sostenere le perdite e non vengono effettuati i controlli di concentrazione e di frequenza. Gli altri controlli vengono effettuati con le modalità indicate al precedente comma 8.

In caso di rapporto intestato a un Cliente professionale su richiesta, nell'ambito della valutazione di adeguatezza non vengono considerati il livello di esperienza e le conoscenze del Cliente. Tutti gli altri controlli vengono effettuati con le modalità di volta in volta indicate nei precedenti commi da 4 a 8, a seconda dell'intestazione del rapporto.

In caso di operazioni su strumenti derivati (o con componenti derivative) che non siano inclusi nel listino di consulenza, la Banca verifica l'adeguatezza controllando che siano rispettati i requisiti di target market, di conoscenza dei prodotti finanziari oggetto dell'operazione e di concentrazione, con le modalità indicate nel precedente comma 2.

Rimangono ferme le disposizioni di cui ai commi da 4 a 12. In caso di esito positivo della valutazione di adeguatezza è possibile dare contestualmente corso all'operazione. Un eventuale esito negativo della valutazione è sempre bloccante; la Banca si rifiuta di effettuare l'investimento, informando il Cliente dell'inadeguatezza dell'operazione e dei relativi motivi.

L'assolvimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, avviene

rispettivamente a cura del dipendente della Banca che riceve l'ordine oppure attraverso la procedura che gestisce gli ordini per via telematica.

La Banca comunica al Cliente l'esito della valutazione di adeguatezza rilasciandogli un apposito documento che comprende una descrizione dell'operazione richiesta e del risultato delle verifiche effettuate, con riferimento agli obiettivi, alla durata dell'investimento, alle conoscenze ed esperienze dello stesso, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite, nonché su come risponda alle sue "preferenze di sostenibilità". Con particolare riguardo alle operazioni di switch il documento riporta altresì se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono tali da giustificare i relativi costi. In tale documento vengono altresì riportati o allegati:

- i valori degli indicatori di rischio di portafoglio e di concentrazione oggetto dei controlli di adeguatezza;
- i costi e gli oneri relativi all'operazione richiesta dal Cliente;
- i documenti informativi sulle caratteristiche e i rischi dei prodotti finanziari richiesti dal Cliente (KID, scheda prodotto, etc.);
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse per le quali la Banca ritiene necessario effettuare specifica disclosure al Cliente;
- l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi così come indicato nell'articolo sugli "incentivi";
- qualora sia pertinente, l'avvertenza che lo strumento finanziario è soggetto alla procedura di bail-in, con l'illustrazione dei potenziali effetti di tale procedura.

Nel documento sono anche presentati il confronto tra il portafoglio del Cliente nell'ipotesi fosse realizzata l'operazione richiesta e il portafoglio modello attribuito dalla Banca in base alla tolleranza al rischio del Cliente stesso.

Tali informazioni sono fornite prima che il Cliente impartisca l'ordine per dare esecuzione all'operazione richiesta.

Verifiche relative alle operazioni disposte di propria iniziativa dal Cliente tramite il servizio SCRIGNO Trading on Line (TOL)

Il Cliente che intende effettuare, di propria iniziativa, cioè senza avvalersi preventivamente del servizio di consulenza, operazioni di compravendita di prodotti finanziari, impartendo ordini tramite il servizio SCRIGNO Trading on Line (TOL), deve aderire allo specifico servizio alle cui norme contrattuali si fa espresso rinvio.

La Banca, nell'operatività tramite il servizio SCRIGNO Trading on Line, relativa a operazioni di acquisto di prodotti finanziari complessi, compie i seguenti controlli:

- rispetto del target market per quanto riguarda la classificazione MiFID del Cliente, la sua esperienza, i suoi obiettivi di investimento, la sua tolleranza al rischio e la sua capacità di sostenere le perdite. Il controllo ha esito positivo solo quando, per tutti questi indicatori, il profilo finanziario del Cliente, ricavato dalle risposte fornite durante la compilazione del Questionario Finanziario, rientra nel target market positivo stabilito dalla Banca con riferimento al prodotto finanziario oggetto dell'operazione. L'esito del controllo è invece negativo quando il Cliente rientra nella cosiddetta "area grigia" o nel target market negativo. L'esito negativo dei controlli di target market viene comunicato al Cliente che può comunque disporre l'esecuzione dell'operazione.

- conoscenza, da parte del Cliente, dei prodotti finanziari oggetto dell'operazione, nonché, ove pertinenti, conoscenza del meccanismo del bail-in e dei prodotti illiquidi. Qualora l'operazione richiesta riguardi un prodotto illiquido, la Banca verifica anche che la scadenza del prodotto finanziario o dei vincoli allo smobilizzo che rendono illiquido il prodotto sia inferiore all'holding period dichiarato dal Cliente. L'esito negativo di tali controlli viene comunicato al Cliente che può comunque disporre l'esecuzione dell'operazione (salvo nel caso di non conoscenza del bail-in);

- rispetto dei limiti di concentrazione determinati dalla Banca sugli strumenti finanziari emessi dalla Banca in percentuale del controvalore del patrimonio del Cliente, costituito dal deposito titoli su cui il Cliente sta operando e dal conto corrente ad esso collegato. L'esito negativo di tale controllo viene comunicato al Cliente che può comunque disporre l'esecuzione dell'operazione.

Per quanto riguarda i soggetti su cui vengono compiuti i controlli, si applicano le stesse regole descritte nel precedente articolo relativo alla "Valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte di propria iniziativa dal Cliente".

La Banca comunica al Cliente l'esito dei controlli tramite appositi messaggi visibili nell'applicativo telematico, che possono essere stampati dal Cliente.

Per tutte le operazioni aventi per oggetto prodotti finanziari "semplici" (non complessi), che vengono disposte dai clienti di propria iniziativa impartendo ordini tramite il servizio SCRIGNO Trading on Line (TOL), si applica il regime dell'execution only espressamente disciplinato al successivo articolo relativo all'"Execution only". Pertanto, per le operazioni di acquisto effettuate in execution only la Banca non effettua nessun controllo, ad eccezione del controllo sulla classificazione MiFID del Cliente, il cui esito negativo ha effetto bloccante. In ogni caso, il Cliente può richiedere per le operazioni sopra menzionate l'applicazione dei controlli previsti per i prodotti finanziari complessi.

Valutazione di appropriatezza

Qualora il Cliente voglia dar corso, di propria iniziativa, ad un'operazione avente ad oggetto titoli azionari diversi da quelli emessi dalla Banca, oppure voglia impartire alla Banca l'istruzione di esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

determinato prodotto finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare o detenere un determinato prodotto finanziario, oppure voglia eseguire comunque un'operazione non adeguata che gli era stata sconsigliata nell'ambito della verifica di adeguatezza, la Banca effettuerà la sola valutazione di appropriatezza secondo quanto previsto dal presente articolo. La Banca verifica, altresì, la classificazione MiFID del Cliente, per validarne la coerenza con quella richiesta dallo strumento finanziario.

La Banca verifica che il Cliente abbia la conoscenza (compresa la conoscenza dei prodotti illiquidi, con un holding period dichiarato dal Cliente almeno pari alla scadenza del prodotto finanziario o dei vincoli allo smobilizzo che rendono illiquido il prodotto, e del bail-in) e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che gli strumenti finanziari o gli altri prodotti finanziari offerti o richiesti comportano. Tale valutazione è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di servizi di investimento, come comunicate da quest'ultimo mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito "Questionario Finanziario". Il Cliente è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.

Per quanto riguarda la valutazione di appropriatezza nel caso di rapporto cointestato, delega ad operare di persona fisica, rapporto intestato a persona giuridica, a società fiduciaria, rappresentanza giudiziale o legale, si applica quanto disposto nell'articolo 6 relativo alla "Valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte di propria iniziativa dal Cliente".

Nessuna valutazione di appropriatezza viene effettuata qualora il Cliente operi quale Cliente professionale, in quanto la Banca, come previsto dalla normativa, presume che detto Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che comportano i prodotti finanziari.

Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non appropriata in relazione alle esperienze e conoscenze del Cliente stesso, lo informa tempestivamente di tale circostanza specificando le ragioni per cui gli sconsiglia di procedere nell'operazione. Il Cliente (i clienti in caso di cointestazione congiunta) deve esplicitamente prendere atto dell'avvertenza ricevuta dalla Banca e, qualora intenda comunque effettuare l'operazione, deve impartire un'ulteriore specifica istruzione alla Banca. Nel caso di mancata conoscenza del bail-in la non appropriatezza è "bloccante", al pari dell'esito negativo relativo al controllo di classificazione MiFID del Cliente, cioè l'operazione richiesta dal Cliente non può essere eseguita.

L'assolvimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo avviene rispettivamente a cura del dipendente della Banca che riceve l'ordine oppure attraverso la procedura che gestisce gli ordini per via telematica.

Profilatura del Cliente

La Banca acquisisce le informazioni necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente tramite la compilazione del Questionario Finanziario. Tali informazioni sono necessarie per la prestazione del servizio di consulenza e per effettuare la valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza al di fuori del predetto servizio, come disciplinato negli articoli precedenti.

Il Cliente è tenuto ad aggiornare con la periodicità indicata dalla Banca, di norma ogni tre anni, le informazioni richieste ai fini della Profilatura, fornendo alla Banca tutte le informazioni a tal fine necessarie. Qualora, alla scadenza di cui sopra, il Cliente non abbia proceduto ad aggiornare il Questionario Finanziario, la Banca non potrà prestare i servizi di cui al presente contratto.

Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni richieste nel "Questionario Finanziario" e ogni altra informazione necessaria alla redazione e all'aggiornamento della profilatura, con la massima accuratezza anche in base ad un principio di autoreponsabilità, secondo cui l'investitore, con la sottoscrizione del questionario, assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute ed è ad esse vincolato. In particolare, la Banca acquisisce, oltre alle informazioni e notizie generali sul Cliente, quelle riguardanti:

- la conoscenza ed esperienza nel settore degli investimenti: tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il Cliente ha dimestichezza; natura, volume e frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal Cliente; livello di istruzione e professione;
- la situazione finanziaria, con specifico riferimento alla capacità di sostenere le perdite del Cliente: fonte e consistenza del suo reddito, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari;
- gli obiettivi di investimento: periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l'investimento, la sua tolleranza al rischio, le finalità dell'investimento e le sue eventuali "preferenze di sostenibilità" in termini di percentuale di prodotti finanziari ESG sul totale del patrimonio in consulenza, di quote minime di investimenti ecosostenibili e/o sostenibili sulla porzione di portafoglio ESG e di preferenze relative ai PAI.

Qualora il Cliente non risponda alle domande poste dalla Banca, non sarà possibile completare la compilazione del Questionario Finanziario e, conformemente alla normativa, la Banca non potrà prestare nessun servizio di investimento. La facoltà di non rispondere è ammessa solo per alcune domande, laddove nel Questionario Finanziario è indicata la specifica opzione; tuttavia, la scelta di non rispondere ad una domanda sarà considerata equivalente alla risposta più prudente fra quelle possibili.

In caso di rapporto cointestato, le informazioni concernenti la conoscenza ed esperienza, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento verranno raccolte mediante la compilazione e sottoscrizione di tanti questionari finanziari quanti sono i cointestatori.

La Banca effettua le valutazioni di cui sopra sulla base delle informazioni acquisite, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato in mancanza di comunicazione da parte del Cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni da Lui rese e che è Suo onere informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca, inoltre, provvede a verificare con il Cliente, nonché se del caso rappresentante legale, delegato, etc., secondo la periodicità prevista nell'ambito delle proprie procedure, l'attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente (rappresentante legale, delegato, etc.) di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso contenute nell'anagrafica generale e nel Questionario Finanziario. A tal fine, la Banca utilizza le proprie procedure, anche tramite il canale internet.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui si verificano situazioni tali da comportare una variazione delle informazioni rese alla Banca, il Cliente, nonché se del caso il rappresentante legale, il delegato, etc., senza attendere che la Banca gli sottoponga il questionario di aggiornamento periodico, comunica alla Banca, di propria iniziativa tempestivamente e per iscritto, le variazioni intervenute, affinché possa essere aggiornato il Questionario Finanziario. Peraltro, come previsto dalla normativa, la Banca, essendo responsabile della profilatura della clientela, si riserva di valutare le nuove informazioni fornite dal Cliente o dagli altri soggetti sopra indicati per verificarne l'affidabilità, l'accuratezza e la coerenza, evitando il più possibile di avvalersi di autovalutazioni dei clienti non supportate da elementi oggettivi.

La Banca interromperà la prestazione dei servizi di investimento nel caso in cui il Cliente, e/o il rappresentante legale e/o delegato etc., non provvedano all'aggiornamento del questionario scaduto.

In caso di prestazione dei servizi di investimento a un Cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca presume, come previsto dalla normativa, che il Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che comportano i servizi e che sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento da lui dichiarati.

In caso di prestazione dei servizi di investimento a un Cliente professionale su richiesta, la Banca presume, come previsto dalla normativa, che il Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che comportano i servizi.

In occasione della Profilatura e del suo aggiornamento, la Banca comunica al Cliente:

- il profilo finanziario che gli è stato attribuito, specificando tutti gli indicatori che sono ivi ricompresi;
- la sua classificazione come Cliente al dettaglio o Cliente professionale sulla base della normativa vigente. Il Cliente può richiedere, nei limiti consentiti dalla legge e previa accettazione della Banca, di essere classificato diversamente; in tal caso, dovrà essere sottoscritta specifica documentazione.

Execution only

La modalità di execution only è prevista - per gli strumenti non complessi - quale regime predefinito per le operazioni di compravendita inserite tramite Trading on Line, disciplinato da apposito Contratto SCRIGNO Trading on Line, sottoscritto dal Cliente, e al quale si fa espresso rinvio. Resta inteso che il Cliente potrà sottoporre le operazioni di acquisto inserite tramite trading on line all'applicazione dei controlli previsti per gli strumenti finanziari complessi descritti all'articolo relativo alle "Verifiche relative alle operazioni disposte di propria iniziativa dal Cliente tramite il servizio SCRIGNO Trading on Line (TOL)".

Gli strumenti finanziari "non complessi" sono quelli definiti dall'art. 43 del Regolamento Intermediari CONSOB e successive modificazioni e integrazioni.

La prestazione di servizi di investimento in modalità execution only non è ammessa per gli ordini dei clienti conferiti tramite le Filiali della Banca.

Per le operazioni di acquisto effettuate in execution only la Banca non effettua nessun controllo, ad eccezione del controllo sulla classificazione MiFID del Cliente, il cui esito negativo ha effetto bloccante. Il Cliente prende atto che la prestazione di servizi di investimento in modalità execution only comporta una riduzione considerevole delle protezioni previste a suo favore dalla normativa, in quanto la Banca non dispone degli strumenti per agire nel migliore interesse del Cliente stesso, come avviene quando vengono effettuate la valutazione di adeguatezza o quella di appropriatezza.

Garanzie relative alle operazioni richieste

L'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione, da parte del Cliente stesso, della provvista e delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla vigente disciplina normativa, regolamentare e di vigilanza.

Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati o comportanti elevata rischiosità

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente prende atto che il valore di mercato di tali strumenti può essere soggetto a notevoli variazioni e che l'investimento effettuato sugli



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

stessi, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuno di essi, potrebbe comportare l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Nel caso di operatività che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o relativa ad operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento). Tale comunicazione verrà inviata non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la predetta soglia è superata o, qualora sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Deposito ed amministrazione delle somme di denaro e degli strumenti finanziari

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del presente Contratto sono custoditi e amministrati dalla Banca sulla base di appositi Contratti - sottoscritti dal Cliente - e alle cui condizioni economiche e contrattuali si fa espresso rinvio.

Poteri di rappresentanza e firme autorizzate - Revoca, modifica e cessazione

Il conferimento del potere di rappresentanza dovrà risultare da idonea procura avente forma scritta, riportante anche gli eventuali limiti del potere stesso. Qualora sia nominato più di un procuratore, in mancanza di specifiche indicazioni, il potere di rappresentanza si intende conferito in via disgiunta.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, inviata a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque siano state rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Cointestazione del rapporto

Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, sono effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti di tutti gli altri, con le modalità di cui al paragrafo "Invio della corrispondenza".

I cointestatari dovranno congiuntamente nominare le persone autorizzate a rappresentarli, nonché congiuntamente comunicare alla Banca le eventuali modifiche delle facoltà concesse alle medesime. La revoca della rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito all'articolo precedente. Il cointestatario che abbia disposto la revoca è tenuto a darne tempestivamente notizia agli altri cointestatari.

Cointestazione del rapporto con facoltà di operare disgiuntamente

Le parti convengono fin da ora in questa sede che, in caso di rapporto cointestato, le firme si intendono disgiunte, salvo pattuizione contraria.

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di operare disgiuntamente le une dalle altre, ciascun titolare può impartire autonomamente disposizioni alla Banca, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In particolare, ciascun cointestatario prende atto e accetta che la Banca eseguirà le disposizioni impartite da ciascuno di essi anche qualora non fossero pienamente coerenti con il profilo finanziario dell'altro/altri cointestatario/cointestatari, in particolare per quanto riguarda le loro conoscenze ed esperienze nel settore degli investimenti.

Salvo diversa indicazione, la facoltà di disposizione disgiunta si estende ai titoli nominativi, per i quali si intende conferito apposito mandato da ciascun cointestatario a favore degli altri, e comprende, altresì, il potere di indicare il cointestatario al quale intestare gli strumenti finanziari nominativi acquistati disgiuntamente.

La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata, all'operatività disgiunta, non darà corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. e non siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

I cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il rapporto continua e ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario deceduto, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

Nei casi di cui al comma precedente, la Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata.

Commissioni e spese

Il Cliente si obbliga al pagamento, in favore della Banca, delle commissioni, delle spese e di ogni altro onere accessorio, compresi quelli di carattere fiscale, applicati ai servizi disciplinati dal presente Contratto.

Il pagamento, da parte del Cliente, di quanto dovuto alla Banca per i servizi prestati avverrà, di norma, con addebito sul conto corrente indicato dal Cliente, con data pari a quella di regolamento dell'operazione, determinata secondo le norme vigenti relative alle sedi di esecuzione dove è stata effettuata l'operazione stessa. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Banca.

Diritto di garanzia - Compensazione

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente, fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

La Banca ha altresì diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora i crediti derivino da rapporti di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente. Peralto, tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Per consentire l'esercizio dei diritti e per effettuare la compensazione, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente in essere presso la Banca. Prima di procedere in tal senso, la Banca - previa messa in mora del Cliente, ove necessaria - deve avvertire il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termine di 10 (dieci) giorni per provvedere al pagamento.

La Banca è, comunque, irrevocabilmente autorizzata al regolamento di quanto ad essa dovuto mediante addebito a valere sulle disponibilità comunque esistenti a nome del Cliente presso la medesima e, in caso di insufficienza di tali disponibilità, la Banca potrà alienare in tutto o in parte gli strumenti finanziari depositati, al fine di soddisfarsi sul ricavato. A tal fine il Cliente conferisce mandato irrevocabile alla Banca, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, cod. civ., affinché quest'ultima possa, in nome e per conto del Cliente, girare a proprio favore gli strumenti finanziari presenti sul deposito.

Documentazione delle operazioni eseguite

La Banca fornisce al Cliente, mediante supporto durevole, un avviso contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente che confermi l'esecuzione dell'ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione oppure se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.

Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere le predette informazioni. Relativamente al servizio di collocamento di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, la rendicontazione delle operazioni è effettuata dall'emittente o dall'offerente dei prodotti finanziari, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore.

La Banca fornisce, comunque, al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato del suo ordine.

Ove l'ordine sia stato impartito tramite rete telematica, la Banca, in mancanza di diverso accordo scritto, adempie agli obblighi di trasmissione della documentazione, afferente alle operazioni eseguite, attraverso la spedizione di documenti informatici appositamente predisposti.

In assenza di motivato reclamo scritto, da trasmettersi alla Banca entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di fornitura della documentazione, la stessa si intende tacitamente approvata dal Cliente ai sensi dell'art. 1832 c.c.. Tale approvazione tacita comporta, altresì, decadenza dal diritto di sollevare contestazioni in ordine alle operazioni eseguite dalla Banca ai sensi dell'articolo sul "conferimento degli ordini".

La Banca mette a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in suo possesso che lo riguardano, previo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Durata del Contratto - Diritto di recesso

Il presente Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata a.r.. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

La Banca potrà esercitare analogo diritto di recesso, con le medesime modalità di cui al



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

comma 1.

Il recesso è in ogni caso efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

La Banca può inoltre recedere dal presente Contratto anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente, qualora ricorra un giustificato motivo. La Banca può recedere dal presente Contratto senza preavviso anche qualora si verifichino a carico del Cliente eventi tali da incidere negativamente sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dello stesso. In tali casi la Banca avrà facoltà di sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata dei contratti in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi ulteriore rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Il recesso non comporta alcuna penalità o spesa di chiusura a carico del Cliente, che è comunque tenuto a riconoscere alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento delle stesse, nonché a corrispondere quanto ad essa dovuto ai sensi dell'articolo "commissioni e spese".

Variazione delle condizioni normative ed economiche

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate ai servizi, comunicandolo al Cliente con ragionevole preavviso.

Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, ai sensi del Codice del Consumo, la Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche e contrattuali applicate al presente Contratto, purché sussista un giustificato motivo e ne dia comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.

Le comunicazioni relative specificano l'entrata in vigore delle variazioni e vengono effettuate mediante lettera semplice, inviata all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure consegnata a sue mani, oppure mediante pubblicazione di un avviso sul sito Internet della Banca e contestuale affissione dello stesso nei locali aperti al pubblico. L'avviso rimane esposto fino a quando non sia stato allegato alla prima comunicazione utile successiva inviata al Cliente, oppure non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore delle variazioni.

Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato, con lettera raccomandata a.r. da inviare alla Banca entro 30 (trenta) giorni successivi alla loro entrata in vigore, il proprio diritto di recesso dal rapporto.

L'invio delle comunicazioni s'intende valido a tutti gli effetti anche qualora la Banca le renda disponibili attraverso il servizio di home banking sottoscritto dal Cliente.

Conflitti di interesse

La Banca organizza la propria attività in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agisce in modo da assicurare comunque al Cliente trasparenza ed equo trattamento.

La Banca identifica e gestisce i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca e il Cliente, oppure fra clienti. A tal fine, la Banca fornisce al Cliente una policy sintetica di "gestione dei conflitti d'interesse", che consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse tali da danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti. Il Cliente può richiedere in filiale la consegna della "Policy aziendale di gestione dei conflitti d'interesse" in versione analitica, che fornisce maggiori dettagli relativamente alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa preventivamente il Cliente della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché esso possa assumere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

La Banca renderà prontamente disponibili alla clientela gli eventuali aggiornamenti della policy sintetica di "gestione dei conflitti di interesse", contenuta nel documento informativo, tramite il proprio sito internet. Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia dell'aggiornato documento.

Incentivi

La Banca, nella prestazione dei servizi di cui al presente Contratto, potrà ricevere o pagare incentivi entro i limiti e alle condizioni indicate dalla normativa vigente.

Gli incentivi percepiti dalla Banca sono volti ad accrescere la qualità del servizio prestato e non pregiudicano l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del Servizio fornito al Cliente la Banca:

- mette a disposizione dei clienti, a titolo gratuito, il servizio di consulenza descritto all'articolo relativo al "Servizio di consulenza in materia di investimenti";
- effettua, con cadenza annuale, un'analisi della composizione del portafoglio del Cliente confrontandola con una composizione ottimale;
- valuta, almeno una volta all'anno, l'adeguatezza dei prodotti finanziari in cui il Cliente ha investito.

L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici, o qualora l'importo non

possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente.

Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell'ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e incentivi le informazioni sull'ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell'ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all'importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento.

Invio della corrispondenza

La corrispondenza e le informazioni obbligatorie in materia di servizi finanziari sono fornite dalla Banca al Cliente al dettaglio su supporto durevole elettronico, secondo le modalità previste nel paragrafo "Utilizzo di supporto durevole", fatta salva l'ipotesi in cui questi richieda espressamente di riceverle in formato cartaceo, nel qual caso le comunicazioni vengono inviate gratuitamente all'indirizzo di corrispondenza comunicato alla sottoscrizione del contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Ciò deve intendersi anche con riferimento al rendiconto e alle note informative relative alle operazioni effettuate. Nel caso di Cliente professionale dette informazioni vengono fornite esclusivamente su supporto durevole elettronico, secondo le modalità previste nel paragrafo "Utilizzo di supporto durevole". Quando il rapporto è intestato a più persone classificate come clienti al dettaglio, le suddette informazioni vengono fornite in formato elettronico secondo le modalità previste nel paragrafo "Utilizzo di supporto durevole", con pieno effetto anche nei confronti di tutti gli altri. Qualora anche solo uno dei cointestatari manifesti la volontà di ricevere dette informazioni su supporto cartaceo, queste vengono inviate dalla Banca all'indirizzo di corrispondenza del presente Contratto, oppure fatto conoscere per iscritto, con pieno effetto anche nei confronti di tutti gli altri.

Quando il rapporto è intestato a più persone classificate come clienti professionali, la corrispondenza e le informazioni obbligatorie in materia di servizi finanziari, vengono fornite esclusivamente in formato elettronico secondo le modalità previste nel paragrafo "Utilizzo di supporto durevole", con pieno effetto anche nei confronti di tutti gli altri.

L'indisponibilità del formato elettronico dovuta al recesso, all'abolizione o comunque riconducibile alla disattivazione definitiva del servizio **SCRIGNO**bps, comporta automaticamente l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo.

Le notifiche, le disposizioni e le comunicazioni dirette dal Cliente alla Banca, salvo diverso accordo tra le parti, devono essere fatte pervenire per iscritto tramite raccomandata a.r. alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il Cliente cura che esse siano compilate in modo chiaro e leggibile.

Legge applicabile e Foro competente

Il presente Contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Sondrio.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, ai sensi del Codice del Consumo, ovvero sia una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, il Foro competente sarà quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

Comunicazioni periodiche e approvazione tacita del rendiconto

La Banca fornisce su supporto durevole trimestralmente al Cliente una comunicazione comprensiva del rendiconto della posizione degli strumenti finanziari in deposito. Il Cliente ha facoltà di chiedere di ricevere il rendiconto con frequenza maggiore (mensile).

Con cadenza annuale, la Banca fornisce su supporto durevole al Cliente con cui intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, informazioni in forma aggregata di tutti i costi, gli oneri e gli incentivi, connessi ai prodotti finanziari oggetto delle operazioni eseguite e ai servizi di investimento prestati dalla Banca riferite all'anno precedente, al fine di permettere al Cliente di conoscere il costo totale sostenuto e il suo effetto sul rendimento. Detta informativa viene fornita dalla Banca con le modalità previste dalla normativa vigente. Il Cliente può richiedere alla Banca una rappresentazione analitica dei costi, oneri e incentivi nonché maggiori chiarimenti sul contenuto della documentazione ricevuta.

La Banca fornisce altresì al Cliente su supporto durevole, con cadenza almeno annuale, dopo la fine di ciascun periodo di riferimento, un rendiconto in cui si riporta l'esito della valutazione periodica dell'adeguatezza del portafoglio del Cliente e della coerenza dello stesso con il portafoglio modello corrispondente al suo profilo finanziario, segnalando eventuali situazioni di non adeguatezza degli investimenti in essere e fornendo indicazioni utili al miglioramento dell'asset allocation.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere inviato alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di trasmissione del rendiconto stesso. Tale approvazione tacita comporta, altresì, decadenza dal diritto di sollevare contestazioni in ordine alle operazioni eseguite dalla Banca ai sensi dell'articolo 2 sul "conferimento degli ordini".

Procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente può presentare per iscritto alla Banca, tramite raccomandata a.r., o messaggio di posta elettronica, apposito reclamo al



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

seguente indirizzo: Banca Popolare di Sondrio - Funzione di conformità e DPO, Piazza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio (conformita@popso.it, conformita@pec.popso.it). La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto della risposta della Banca, o nel caso in cui non riceva una risposta entro i termini di legge, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ai sensi dell'art. 32-ter del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).

In particolare, potrà rivolgersi al Conciliatore Bancario, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, provvedendo ad attivare presso il predetto organismo una delle seguenti procedure stragiudiziali delle controversie:

- ricorso al servizio di mediazione per raggiungere un accordo tra le parti con l'intervento di un esperto indipendente (mediatore);
- richiesta di avvio di un arbitrato.

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

In alternativa, il Cliente potrà ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari finanziari relative alle controversie inerenti a servizi e attività di investimento e prodotti di investimento assicurativi, relative alla violazione da parte di quest'ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro cinquecentomila (500.000) e assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per sapere in quali casi si può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e come presentare il ricorso, si rinvia a quanto descritto sul sito www.acf.consob.it.

In alternativa, il Cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, previsto come obbligatorio, presso qualsiasi organismo accreditato dal Ministero della giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Il ricorso agli organismi di cui ai commi precedenti, non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, anche successivo alla decisione, l'Autorità giudiziaria.

Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca.

Utilizzo di supporto durevole

Quando ai fini del presente documento è prescritto che le informazioni devono essere fornite su supporto durevole, la Banca utilizza:

- la forma cartacea nel caso in cui il Cliente al dettaglio richieda espressamente tale modalità di ricezione attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla Banca;
- il formato elettronico in tutti gli altri casi.

Le comunicazioni trasmesse in formato elettronico vengono messe a disposizione nell'area dedicata del servizio **SCRIGNO/Internet Banking**, alle cui condizioni contrattuali si fa espresso rinvio. È fatta salva in ogni caso la facoltà del Cliente al dettaglio di richiedere in qualunque momento l'invio delle comunicazioni tramite supporto durevole cartaceo.

Le comunicazioni trasmesse su Supporto Durevole cartaceo vengono inviate secondo le modalità previste nell'articolo "Invio della corrispondenza".

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI O DEI FONDI DEI CLIENTI

In relazione ai servizi di investimento prestati, la Banca riceve in deposito i beni della clientela, costituiti da strumenti finanziari e disponibilità liquide. Sono da escludersi dal novero degli strumenti finanziari oggetto di deposito le quote di fondi comuni di investimento italiani, che, in base al relativo regolamento di emissione, siano immesse in un certificato cumulativo e siano quindi tenute in deposito presso la Banca depositaria del fondo comune, e le quote di OICR (fondi e SICAV) esteri che sono rappresentate unicamente da annotazioni nel registro dei partecipanti tenuto dallo stesso OICR o dal soggetto da questi appositamente incaricato. La Banca annota esclusivamente come evidenza extracontabile le quote di fondi comuni di investimento e le azioni di SICAV sia nelle proprie registrazioni che nelle rendicontazioni al Cliente.

Per assicurare la tutela degli strumenti finanziari dei Clienti che detiene in deposito, la Banca ha adottato una serie di misure organizzative e procedurali volte a salvaguardare i diritti dei Clienti stessi e a garantire la separazione tra i patrimoni dei singoli Clienti e di questi ultimi rispetto al patrimonio della Banca, nonché a minimizzare il rischio di perdita, o di sottrazione dei beni della clientela, derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori

contabili o negligenza. In particolare, tra tali misure, la Banca provvede alla conservazione di apposite evidenze contabili relative agli strumenti finanziari e ai fondi da essa detenuti per conto dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente ed indicano il depositario o il sub-depositario dei beni medesimi. Le suddette evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza ogni singola posizione e sono, inoltre, regolarmente riconciliate con gli estratti conto ricevuti dai sub-depositari, nonché con le giacenze dei beni depositati presso la Banca. Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative agli strumenti finanziari di pertinenza della clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in strumenti finanziari) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura è prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti, relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca medesima.

Le somme di denaro di pertinenza dei Clienti sono depositate nei conti correnti e nei depositi nominativi intestati a ciascun Cliente presso la Banca e seguono la disciplina del deposito bancario. Al fine di salvaguardarne l'integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca in idonei locali, muniti di adeguate protezioni.

Ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei Clienti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso depositari centrali o altri depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti autorizzati dalla normativa vigente.

Nella generalità dei casi, per il sub-deposito degli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti la Banca accende presso ciascun sub-depositario conti ad essa intestati, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"), cioè conti nei quali sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, insito nell'utilizzo del conto omnibus, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili con l'indicazione del sub-depositario degli strumenti finanziari detenuti per conto di ciascun Cliente, e pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile e monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Il sub-deposito è subordinato all'autorizzazione del Cliente; tale autorizzazione è accordata all'atto della sottoscrizione del contratto relativo al "Deposito di titoli". Il Cliente può richiedere gratuitamente alla propria dipendenza di riferimento l'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali, tempo per tempo, sono sub-depositati gli strumenti finanziari. Tale elenco è anche consultabile sul sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela) e viene fornito alla clientela con cadenza annuale. Inoltre, nel rendiconto periodico viene indicato il depositario o il sub-depositario di ciascuno strumento finanziario detenuto dal Cliente.

La Banca effettua il sub-deposito presso soggetti regolamentati e vigilati, insediati in paesi dello spazio economico europeo e in paesi terzi il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività. In particolare, la Banca seleziona i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base della loro qualifica, privilegiando i depositari centrali (CSD e ICSD), nonché sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio. La Banca può accettare di sub-depositare gli strumenti finanziari dei Clienti presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione per il deposito di strumenti finanziari, solo se è rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti dall'intermediario per conto di clienti professionali e questi chiedono per iscritto all'intermediario di sub-depositarli presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari;
- b) la natura degli strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento a essi connessi ne impone il sub-deposito presso quel soggetto.

Posto quanto sopra, in caso di sub-deposito presso intermediari di paesi terzi, o presso soggetti aventi sede in paesi UE e affiliati di gruppi di paesi terzi, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari/soggetti diversamente da quanto previsto dall'ordinamento italiano o UE: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi.

La Banca fornirà informativa al Cliente nel caso in cui i conti a quest'ultimo riferibili siano soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario che non prevede regole a tutela della separatezza.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali gli strumenti finanziari siano stati sub-depositati.

La Banca non utilizza nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, che la stessa detiene nel deposito titoli, a meno che il Cliente non abbia sottoscritto uno specifico contratto, in cui esplicitamente acconsente all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni e gli strumenti finanziari siano utilizzati alle condizioni per cui il Cliente ha prestato il consenso. In tale fattispecie rientra il Servizio di Prestito Titoli offerto dalla Banca, nell'ambito del quale la Banca può utilizzare gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente.

La natura di tali servizi, gli obblighi e le responsabilità assunti dalla Banca per la prestazione del predetto Servizio, le condizioni di restituzione ed i rischi connessi sono sinteticamente indicati nei paragrafi "Servizi svolti dalla Banca" e nella Sezione "AVVERTENZE, CARATTERISTICHE E RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITÀ IN PRESTITO TITOLI" e illustrati in dettaglio nelle norme contrattuali che regolano il predetto servizio.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano sub-depositati presso terzi in conti omnibus, l'utilizzo degli strumenti è subordinato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) l'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus;

b) l'adozione da parte della Banca di procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati solo gli strumenti finanziari dei Clienti che abbiano prestato il consenso.

All'atto della sottoscrizione del contratto di deposito titoli, il Cliente autorizza la Banca ad utilizzare gli strumenti finanziari di sua proprietà, in caso di eventi accidentali, non dipendenti dalla volontà della Banca stessa, quali eventuali problematiche di regolamento delle operazioni di vendita a causa della mancata consegna di titoli regolarmente acquistati e registrati nelle evidenze della Banca. In questi casi, fermo restando che il Cliente rimane comunque nelle condizioni di poter disporre integralmente dei titoli in ogni momento, la Banca è tenuta a reintegrare la posizione di tale Cliente, senza oneri di alcun genere, con un uguale quantitativo e valore di prodotti finanziari della stessa specie.

La Banca informa il Cliente dell'esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub-depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge nonché sono regolati dal Contratto di Deposito Titoli o da altri contratti o accordi stipulati tra la Banca e il Cliente.

Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai sub-depositari nei confronti della Banca, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente.

In caso di inadempimento del Cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli Strumenti Finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

INFORMATIVA SUI LIVELLI DI SEGREGAZIONE E SUI RELATIVI COSTI - REGOLAMENTO SUI DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI - ARTICOLO 38 (6)

Lo scopo della presente sezione è quello di illustrare i livelli di separatezza patrimoniale ("segregazione") dei titoli detenuti dalla Banca direttamente per conto dei clienti presso i depositari centrali di titoli ("CSD") dello spazio economico europeo (SEE), nonché quello di illustrare i costi ed evidenziare le principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sulle procedure di gestione delle crisi. Tale informativa si rende necessaria in seguito al recepimento della CSDR - Central Security Depository Regulation (Regolamento UE N. 909/2014), che si pone l'obiettivo di armonizzazione delle disposizioni in materia di regolamento degli strumenti finanziari nell'Unione Europea ed in particolare la regolamentazione dei depositari centrali di titoli. La Banca attualmente è partecipante diretto ai CSD. Come detto nella sezione precedente, anche per i titoli depositati presso CSD, il Cliente può richiedere gratuitamente alla propria dipendenza di riferimento l'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali, tempo per tempo, sono sub-depositati gli strumenti finanziari. Tale elenco è anche consultabile sul sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela) e viene fornito alla clientela con cadenza annuale. Inoltre, nel rendiconto periodico viene indicato il depositario o il sub-depositario di ciascuno strumento finanziario detenuto dal Cliente.

Vale evidenziare che l'informativa di cui alla presente sezione è redatta esclusivamente a fini informativi e non costituisce - né deve considerarsi - un'offerta, un invito ad offrire oppure una sollecitazione a, o una raccomandazione per, concludere accordi di

qualsivoglia natura, e neppure costituisce una conferma formale o informale dei termini di qualsivoglia proposta. Con la presente informativa la Banca non intende in alcun modo fornire alcuna consulenza di investimento, consulenza legale, fiscale, finanziaria o di altro tipo.

In merito ai livelli di segregazione presso i CSD per il cui dettaglio si rinvia anche alle specifiche sezioni del sito internet dei predetti depositari centrali, in conformità alle disposizioni previste al richiamato "CSDR" vi è l'obbligo in capo ai depositari centrali di offrire ai propri partecipanti, qual è la Banca Popolare di Sondrio, la scelta di sub-deposito dei titoli presso il depositario centrale:

- in un "conto omnibus" conto intestato alla Banca, ma destinato a contenere gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca stessa. In tale conto non sono depositati titoli di proprietà della Banca. In questo caso si parla di segregazione omnibus: ferma restando la segregazione presso la Banca dei titoli di un singolo Cliente rispetto ai titoli degli altri clienti della Banca e dei titoli di proprietà della medesima, per effetto del Sub-deposito in un Conto Omnibus presso il CSD, quegli stessi titoli sono aggregati ai titoli di altri clienti della Banca (ma non ai titoli di proprietà della Banca), tale per cui quello stesso Cliente risulta comproprietario o compossessore di una quota di titoli corrispondente all'ammontare di cui è singolarmente intestatario presso la Banca;
- in un "conto individuale", sempre intestato alla Banca, ma destinato a contenere gli strumenti finanziari di proprietà di un singolo Cliente e pertanto i titoli del Cliente sono detenuti separatamente dai titoli di altri clienti della Banca e dai titoli di proprietà della Banca. In questo caso si parla di segregazione per singolo Cliente: la stessa segregazione individuale presso la Banca viene replicata presso il CSD per effetto del Sub-deposito in un Conto Individuale, tale per cui il singolo Cliente risulta proprietario o possessore dei titoli allo stesso modo presso la Banca e presso il CSD.

A sua volta, la Banca, in qualità di partecipante diretto a un CSD, ha l'obbligo di fornire ai propri clienti la scelta fra segregazione omnibus (conto omnibus) e segregazione per singolo Cliente (conto individuale) informando i medesimi dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione. Il Cliente pertanto ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di richiedere alla Banca, tramite la sottoscrizione dell'apposita modulistica, di sub-depositare gli strumenti finanziari in un conto destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo (conto "individuale"). Per sua natura il "conto individuale" comporta maggiori costi e possibili limitazioni della gamma di prodotti e servizi offerti dalla Banca.

I costi del deposito titoli nel caso di sub-deposito in un conto omnibus e i costi del conto individuale sono riportati nel documento di sintesi incluso nel contratto di deposito titoli e, in caso di variazioni, vengono di tempo in tempo aggiornati nella **sezione "Trasparenza Bancaria - Fogli Informativi, FID e Informazioni Generali, Finanza, Deposito Titoli e Strumenti Finanziari"** presente sul sito Internet della Banca. Nei predetti fogli informativi si forniscono i dettagli delle condizioni applicate.

In entrambi i casi (conto "omnibus" e conto "individuale") gli strumenti finanziari della clientela, che vengono sub-depositati, sono tenuti in conti intestati alla Banca, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca stessa, accesi presso il medesimo sub-depositario, nonché da quelli di altri clienti del sub-depositario e del sub-depositario stesso. La Banca mantiene l'evidenza del sub-depositario presso cui sono depositati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente, nonché l'evidenza dell'eventuale appartenenza del sub-depositario al gruppo della Banca e la nazionalità del sub-depositario. La Banca pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti sia nel caso di sub-deposito su conto omnibus che su conto individuale; in particolare, la Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile.

Per quanto riguarda le implicazioni giuridiche del sub-deposito dei titoli in un conto "omnibus" piuttosto che in un conto "individuale", si deve considerare che, in base alla normativa, i titoli di ciascun Cliente costituiscono patrimonio distinto da quello della Banca e degli altri Clienti, cosicché, in entrambi i casi (conto "omnibus" e conto "individuale"), su tali titoli non sono ammesse azioni dei creditori in caso di crisi o di insolvenza della Banca, essendo la procedura regolata dalla legge italiana.

Di conseguenza, non si renderebbe necessario per i clienti insinuarsi al passivo della Banca come creditori chirografari.

I clienti e i titoli di loro pertinenza vengono registrati in una sezione separata del passivo fallimentare. Pur non essendo attinente alla segregazione, per completezza si segnala che il Cliente subisce la perdita di valore dei titoli emessi dalla Banca insolvente.

I titoli detenuti dalla Banca per conto dei clienti (diversi dai titoli emessi dalla Banca Popolare di Sondrio medesima) non ricadrebbero nell'applicazione del bail-in, misura che potrebbe essere applicata alla Banca stessa qualora dovesse essere destinataria di procedure di risoluzione. Sui rischi specifici del Bail-in si rimanda alla sezione "AVVERTENZE E RISCHI CORRELATI AL COSIDDETTO "BAIL-IN" del presente documento informativo.

Quanto sopra vale sia nell'ipotesi in cui i titoli siano detenuti presso il CSD in un Conto Omnibus o in un Conto Individuale.

Poste le implicazioni giuridiche su indicate in caso di insolvenza o crisi della Banca, può avvenire che a causa di problematiche di regolamento di operazioni di compravendita



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

disposte da un qualsiasi Cliente (vendita di titoli regolarmente acquistati, ma non ancora consegnati dalla controparte), si verifichi una "sottodotazione" di uno o più titoli presso il sub-depositario, cioè vi sia una temporanea ed occasionale differenza tra il numero di titoli (più elevato) registrati nelle evidenze contabili della Banca e il numero di titoli (più basso) presenti sui registri del sub-depositario, in conti omnibus e individuali. In questo caso, qualora si verificasse un'insolvenza della Banca, i Clienti avranno diritto alla restituzione "pro-quota" dei titoli per i quali esiste una situazione di "sottodotazione". Questa procedura di ripartizione "pro-quota" dei titoli in caso di "sottodotazione" del sub-deposito della Banca si applica certamente ai titoli sub-depositati sul conto "omnibus" e potenzialmente anche ai titoli sub-depositati su conti individuali.

Analogo obbligo di cui alla presente sezione in merito alla pubblicità dei livelli di protezione e dei costi associati ai vari livelli di segregazione è previsto anche per i CSD. Si rinvia ai link dei CSD ai quali la Banca partecipa direttamente per prendere visione delle informazioni che i CSD stessi sono tenuti a rendere pubbliche ai sensi del CSDR sulle principali conseguenze giuridiche dei diversi livelli di segregazione da loro offerti e sulla normativa applicabile cui sono soggetti. I link sono disponibili nell'elenco consultabile sul sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela).

INFORMAZIONI SUI SISTEMI DI INDENNIZZO O DI GARANZIA

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "Fondo"), istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il Fondo, che ha personalità giuridica di diritto privato e che è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, prevede l'indennizzo degli investitori entro i limiti di importo - di seguito indicati - previsti dall'art. 8 del relativo Regolamento Operativo, per i crediti, connessi con operazioni di investimento, nei confronti di soggetti aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione:

- dei servizi e attività di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, sottoscrizione e/o collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione ordini, consulenza in materia di investimenti e gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Gli interventi del Fondo sono subordinati:

- in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario, all'emissione del decreto che dispone la liquidazione;
- in caso di fallimento dell'intermediario, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- in caso di concordato preventivo dell'intermediario, alla sentenza di omologazione del concordato.

Il Fondo interviene ad indennizzare gli investitori (ove non ricorrano le cause di

esclusione previste dal relativo Regolamento Operativo) per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun Investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.fondonazionaledeggaranzia.it.

La Banca è inoltre aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, ed oggi diventato un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Con il D.Lgs. n. 659/96 è stata recepita la Direttiva n. 94/19 CE del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti. In virtù della previsione contenuta nel D.Lgs 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB"), è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositanti. Gli artt. 96-bis e 96-ter del TUB attribuiscono infine alla Banca d'Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia dei depositanti. Il legislatore italiano ha disposto l'applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri 5 giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del TUB.

In caso di conti cointestati, il livello massimo di tutela offerta è da intendersi per depositante, pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso lo stesso istituto bancario, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000,00 euro per ciascuno dei cointestatari. Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto cointestato, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 100.000,00 Euro si applica alla somma dei depositi dei vari conti a lui intestati. Al fine di tale computo, si rammenta l'art. 8 comma 2 della Direttiva 94/19/CE, in base al quale un conto cointestato deve considerarsi ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti, salvo specifiche disposizioni.

Infine, anche i certificati di deposito nominativi, aventi la caratteristica di operazioni di raccolta, assimilabili ai depositi con obbligo di restituzione, sono sottoposti alla garanzia di rimborso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'Investitore deve essere informato sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

A tal fine, qualora la Banca fornisca al Cliente al dettaglio o potenziale Cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta sia stato pubblicato un prospetto conformemente alle disposizioni del Testo Unico della Finanza, la medesima si impegna a comunicare al Cliente o potenziale Cliente le modalità per ottenere il prospetto.

L'Investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'intermediario valuta e informa l'investitore se l'investimento è congruente con il suo profilo finanziario.

AVVERTENZE SUI RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL TRADING ON LINE

Per apprezzare il rischio derivante dall'utilizzo del trading on line, l'Investitore deve tenere presenti i seguenti fattori:

- 1) possibili "cadute" del sistema ovvero malfunzionamenti;
- 2) oneri eccessivi provocati da un trading intraday particolarmente speculativo.

1) Possibili "cadute" del sistema ovvero malfunzionamenti.

Gran parte dei sistemi elettronici sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti, potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'utilizzo di internet potrebbe far aumentare il rischio di "cadute" (anche temporanee) del sistema. Al fine di assicurare comunque l'efficiente svolgimento del servizio, la Banca mette a disposizione della propria clientela degli strumenti alternativi, specificati nel Contratto di Trading on Line, in grado di far proseguire l'operatività, interrotta e/o sospesa per cause imputabili alla Banca. L'Investitore s'informa presso la Banca circa le modalità da utilizzare in caso

di "cadute" del sistema come sopra descritte (trasmissione degli ordini via telefonica o presso i locali della Banca).

2) Oneri eccessivi provocati da un trading intraday particolarmente speculativo.

Prima di avviare l'operatività, l'Investitore deve essere informato in relazione a tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni sono comunque riportate nella sezione "Informazioni sui costi e gli oneri connessi ai servizi di investimento" contenuta nel presente documento informativo. L'Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite. L'Investitore deve essere consapevole, e con la presente viene informato, sui rischi connessi all'utilizzo del trading on line che potrebbe indurlo, per le sue specifiche caratteristiche tecniche, a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday, con conseguente aumento degli oneri economici legati al numero di transazioni eseguite.

AVVERTENZE, CARATTERISTICHE E RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITÀ IN PRESTITO TITOLI

Il Servizio di Prestito Titoli offerto dalla Banca si basa sul contratto avente ad oggetto operazioni in Prestito Titoli e prevede il conferimento alla Banca da parte del Cliente di un mandato a stipulare, in nome e per conto del Cliente con la Banca stessa o con controparti con le quali la medesima agisca in veste di mandataria con rappresentanza del Cliente, singole operazioni di Prestito Titoli di durata di volta in volta determinata dalla Banca, utilizzando tutti o parte degli strumenti finanziari tempo per tempo presenti sul Deposito titoli a lui intestato.

In relazione a ciascuna operazione di Prestito Titoli e sin dalla sottoscrizione del contratto relativo al Servizio, il Cliente autorizza la Banca a trasferire gli strumenti finanziari individuati discrezionalmente dalla Banca stessa dal suo deposito titoli al deposito di proprietà della Banca e a compiere ogni formalità necessaria a tale scopo.

Il diritto di voto, i proventi e qualsiasi frutto inerente gli strumenti finanziari pagati o attribuiti durante il Prestito Titoli nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano alla Banca per tutta la durata di ciascuna operazione di Prestito Titoli.

La Banca si impegna a riconoscere al Cliente, secondo le modalità stabilite dalle società



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

emittenti una somma corrispondente agli eventuali proventi derivanti dai titoli prestati e percepiti nel corso della durata dell'operazione di Prestito Titoli, al netto delle ritenute e/o imposte, se dovute, secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti, mediante accredito sul Conto corrente di regolamento collegato al Deposito Titoli, nonché eventuali diritti di opzione in caso di aumento di capitale a pagamento, eventuali azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale, eventuali dividendi in natura che siano derivanti dai titoli prestati e che siano stati corrisposti dalla società emittente nel corso della durata dell'operazione di Prestito Titoli, mediante carico degli stessi sul Deposito Titoli del Cliente.

La Banca ha piena facoltà di valutare di volta in volta se procedere o meno alla conclusione delle operazioni di Prestito Titoli, decidendo autonomamente, entro i limiti definiti nell'ambito delle Condizioni contrattuali previste nel Contratto di Prestito Titoli, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da utilizzare e non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici prestiti, anche nel caso in cui il Cliente impartisca disposizioni alla Banca.

La Banca si impegna a restituire al Cliente, alla scadenza di ogni operazione di Prestito Titoli, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito. In ipotesi di sospensione, interruzione e/o esclusione dalle negoziazioni dello strumento finanziario oggetto di un'operazione di Prestito Titoli, la Banca potrebbe trovarsi nell'impossibilità di restituirlo. In tali ipotesi, entro i tempi tecnici necessari, la Banca corrisponde al Cliente, oltre alla remunerazione, un importo in denaro pari al controvalore dello strumento finanziario escluso dalle negoziazioni, o la cui quotazione è stata sospesa o interrotta. Detto importo è pari al valore di presumibile realizzo degli strumenti finanziari secondo fonti di mercato comunemente utilizzate. Al riguardo, resta inteso che tale valore di presumibile realizzo sarà quello che la Banca otterrebbe in proprio vendendo gli strumenti finanziari in questione a terzi, e non il mero valore teorico degli stessi.

La Banca riconosce al Cliente oltre ai frutti eventualmente derivanti dagli strumenti finanziari (interessi, dividendi, altri frutti), una remunerazione, calcolata in ragione del valore di mercato degli strumenti finanziari prestati alla data di consegna dei medesimi (controvalore), per ogni giorno in cui i titoli sono prestati alla Banca. Il tasso di remunerazione è espresso in termini percentuali su base annua (actual/360).

La remunerazione dovuta al Cliente con riguardo alle operazioni di Prestito Titoli di durata inferiore al mese, è corrisposta a conclusione di ciascuna operazione di Prestito Titoli; nel caso in cui l'operazione abbia durata superiore al mese è corrisposta ad ogni fine mese. L'importo della remunerazione è accreditato sul Conto corrente collegato al Deposito Titoli. Sulla remunerazione relativa alle operazioni di Prestito Titoli spettante al Cliente, la Banca provvederà ad applicare, se del caso, le ritenute di legge previste dall'articolo 26 del DPR n. 600/1973 e successive modifiche e integrazioni. In relazione alla stipulazione delle operazioni di Prestito Titoli, verrà addebitata al Cliente una spesa fissa così come riportata nel documento di sintesi, oltre alle eventuali spese previste dal conto corrente e quelle relative alle spese di produzione e invio delle comunicazioni inerenti al rapporto di Prestito Titoli, nei limiti in cui sia consentito dalle norme di legge in vigore. La Banca fornisce al Cliente, con periodicità trimestrale, il rendiconto delle operazioni di Prestito Titoli.

Il Cliente può richiederne l'invio con frequenza mensile comunicandolo, per iscritto, alla dipendenza presso la quale è aperto il deposito titoli.

La Banca, a tutela dell'obbligo di restituire al Cliente i titoli oggetto del Prestito Titoli alla scadenza dello stesso, in relazione a ciascuna operazione di Prestito Titoli e contestualmente alla consegna degli strumenti finanziari, si impegna a costituire una garanzia in denaro (di seguito "la garanzia"), a titolo di pegno irregolare a favore del Cliente ai sensi dell'articolo 1851 cod. civ. nonché ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del D. Lgs. 170/2004, qualora applicabile, a garanzia dei propri obblighi di restituzione di titoli equivalenti. Il controvalore della garanzia è congruamente correlato al valore di mercato dei titoli prestati.

Principali rischi

I rischi dell'operatività di Prestito Titoli sono riconducibili al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente alla Banca o ad altre controparti.

Nel caso di trasferimento degli strumenti finanziari ad altre controparti, la Banca garantisce comunque il buon fine dell'operazione di Prestito Titoli. Ne consegue che il rischio di credito che si assume il Cliente è limitato all'ipotesi che la Banca non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, ivi inclusi gli obblighi di restituzione. Il rischio è pertanto equiparabile a quello di un generico creditore chirografario non privilegiato ed è da ritenersi più significativo rispetto al rischio assunto con un deposito in Conto Corrente (nell'ipotesi di importo pari o inferiore a 100.000 euro). Si rinvia a tale proposito alla sezione "AVVERTENZE E RISCHI CORRELATI AL COSIDDETTO "BAIL-IN".

A fronte di tale rischio di credito la Banca deposita una somma in denaro a garanzia dei propri obblighi di restituzione di strumenti finanziari equivalenti. A tal fine, la Banca accredita il relativo importo su un Conto di Garanzia indisponibile intestato al Cliente.

Si precisa che gli importi detenuti nel Conto di Garanzia non sono tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: per tale motivo, la relativa passività non può essere considerata "garantita" ai sensi della normativa sul risanamento e risoluzione degli enti

creditizi e delle imprese di investimento, e può pertanto essere assoggettata all'applicazione di tali misure. Si rinvia a tale proposito alla sezione "AVVERTENZE E RISCHI CORRELATI AL COSIDDETTO "BAIL-IN".

In caso di sospensione, interruzione e/o esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari oggetto delle singole operazioni di Prestito Titoli, il Cliente potrebbe non ricevere strumenti finanziari della medesima quantità e specie, ma ricevere il valore di presumibile realizzo degli stessi determinato avvalendosi dei dati diffusi dalle fonti di mercato comunemente utilizzate.

Inoltre, l'adesione al servizio comporta una esposizione del Cliente al rischio di mercato, derivante dall'eventuale diminuzione di valore degli strumenti finanziari oggetto del Prestito Titoli.

Al fine di gestire i rischi sopra indicati, la Banca consente l'operatività in Prestito Titoli esclusivamente a Clienti che abbiano sottoscritto l'apposito contratto e che appartengano al mercato di riferimento (cosiddetto target market) secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

AVVERTENZE E RISCHI CORRELATI AL COSIDDETTO "BAIL-IN"

Nell'ambito del "rischio emittente" (v. infra, parte B, capitolo 1.3), concernente gli strumenti finanziari emessi da banche, acquistati sia nell'ambito delle disposizioni previste nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento e sia di quelle previste nell'ambito del contratto di gestione di portafogli (in questo secondo caso, solamente qualora lo preveda la linea di gestione prescelta dal Cliente), l'investitore deve tenere conto anche del cosiddetto "bail-in" (salvataggio interno), ovvero della eventualità che, a seguito di quanto stabilito dalla normativa europea sulla prevenzione e gestione delle crisi bancarie (direttiva europea BRRD, recepita nell'ordinamento giuridico italiano dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015, le cui disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2016), i clienti in possesso di azioni e obbligazioni emesse da una banca in crisi e anche chi abbia denaro depositato presso tale banca - questi ultimi limitatamente all'importo eccedente i 100 mila euro - vengano obbligati a sostenere i costi connessi con un'eventuale situazione di insolvenza.

Ciò contrariamente a quanto avveniva in passato, allorché l'eventuale salvataggio della banca in crisi era a carico delle finanze pubbliche e, dunque, gravava su tutti i contribuenti. Fatta salva, ora come allora, l'estrema ratio della liquidazione coatta amministrativa, l'equivalente del fallimento.

Gli strumenti finanziari soggetti a "bail-in" sono espressamente previsti dalla legge e vengono interessati dalle citate misure secondo il seguente ordine e solo qualora ciò risulti necessario per realizzare il salvataggio della banca:

- 1) azioni e strumenti aggiuntivi di capitale (es. azioni di risparmio e obbligazioni convertibili);
- 2) obbligazioni subordinate;
- 3) obbligazioni ordinarie non privilegiate e altre obbligazioni ("senior" o "senior preferred");
- 4) infine, se l'intervento sugli strumenti finanziari non fosse ancora sufficiente verrebbero coinvolti i depositi di denaro nominativi, limitatamente all'importo eccedente i 100.000 euro a persona (fino a tale cifra opera, infatti, la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Si tenga, altresì, conto che i depositi al portatore non sono tutelati. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet www.fid.it).

A decorrere dal 1° gennaio 2016, in caso di crisi o dissesto di una banca, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza, la Banca d'Italia (o Autorità equivalente in caso di titoli emessi da banche di altri Paesi U.E.), al fine di recuperare risorse per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi, può disporre: dapprima la svalutazione delle azioni, fino ad azzerarne il valore nominale; se ciò non fosse sufficiente, può attuare la medesima misura relativamente alle obbligazioni subordinate; se ancora non bastasse, verrebbero interessate pure le obbligazioni ordinarie; infine, si passerebbe ai depositi in denaro nominativi, limitatamente agli importi superiori a 100.000 euro e in quest'ultimo caso prevedendosi un trattamento di maggior favore per le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi.

Con riferimento alle obbligazioni, la Banca d'Italia può disporre, oltre alla svalutazione, la conversione in azioni; inoltre, può modificare la scadenza, l'importo degli interessi maturati o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Si precisa che le misure che riguardano azioni, obbligazioni e titoli similari, testé descritte, si applicano anche agli strumenti finanziari acquistati prima dell'entrata in vigore della normativa.

Si precisa altresì che, poiché la Banca conclude operazioni in derivati OTC in contropartita diretta con il Cliente, rientra nei poteri della Banca d'Italia attivare clausole di close-out e disporre il conseguente scioglimento e liquidazione dei contratti derivati di cui è parte la Banca sottoposta a risoluzione, qualora il contratto derivato stipulato dal Cliente con la Banca assuma fair value positivo per il Cliente. Il fair value positivo del derivato rappresenta un credito che il Cliente vanta nei confronti della Banca e costituisce pertanto una passività ammissibile oggetto di "bail-in". Lo scioglimento del contratto derivato per effetto del bail-in ha come conseguenza la riduzione o l'azzeramento del fair value positivo del derivato stesso, ossia del credito che il Cliente vanta nei confronti della Banca.



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

Si precisa, altresì, che dalle misure relative al bail-in sono esclusi altri beni dei clienti che si trovano presso la banca in crisi o che, pur essendo stati acquistati presso tale banca, non sono di proprietà di quest'ultima. A esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza, gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) diversi da quelli emessi dalla banca in crisi, le passività garantite (es. covered bond), le quote di fondi comuni e similari (es. SICAV), le polizze assicurative.

Con specifico riferimento alle operazioni di Prestito Titoli, si segnala come tra i poteri di risoluzione attribuiti alla Banca d'Italia vi sia anche quello di attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione. Ciò potrebbe pregiudicare l'adempimento, da parte della Banca, degli obblighi assunti al momento della stipulazione delle Operazioni, tra cui quello di restituire al Cliente gli strumenti finanziari presi in prestito. In tale circostanza il Cliente potrebbe essere altresì impossibilitato a soddisfarsi, nei limiti del suo credito residuo, sulla somma posta a garanzia dell'Operazione, dato che la stessa non è annoverabile tra le passività cosiddette "garantite" ai fini della normativa di riferimento ed è quindi assoggettabile a riduzione, anche totale.

Per approfondimenti: www.bancaditalia.it (cercare "crisi bancarie" con il motore di ricerca).

PARTE "A"

LE TIPOLOGIE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Premesso che la schematizzazione che segue ha finalità esemplificativa ma non esaustiva, essendo il settore finanziario particolarmente dinamico e quindi in costante evoluzione, si propone la seguente distinzione per categorie degli strumenti finanziari più diffusi, rimandando il Cliente, come indicato nella precedente sezione "avvertenze generali", alla lettura dell'eventuale prospetto pubblicato ai sensi del Testo Unico della Finanza nei casi di offerta al pubblico. Rimandiamo a disposizione, attraverso le nostre dipendenze, per eventuali Sue richieste relative alle caratteristiche degli strumenti finanziari, anche eventualmente non di seguito citati.

Titoli di capitale, tra i quali, per diffusione si citano le azioni. Acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

Titoli di debito, tra i quali, per diffusione, si citano i titoli di stato e le obbligazioni. Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato (unico o periodico). I titoli di debito prevedono generalmente tassi di interesse fissi o variabili. Non mancano però, soprattutto per le obbligazioni, titoli indicizzati nel tasso di interesse e/o nel valore di rimborso, a tassi crescenti o decrescenti o che presentano una combinazione di più parametri.

Si possono ulteriormente identificare le seguenti sotto-categorie principali:

Strumenti del mercato monetario, si tratta di strumenti finanziari normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento.

Obbligazioni, che costituiscono la sotto-categoria più diffusa e le cui tipologie più note sono le seguenti:

Convertibili: sono obbligazioni che attribuiscono al titolare, oltre ai diritti "tradizionali" garantiti dalle obbligazioni ordinarie, cioè il diritto di percepire un interesse e di ottenere il rimborso del capitale sottoscritto, anche il diritto di convertire il titolo obbligazionario in strumenti finanziari, generalmente azioni, ad una data prestabilita, secondo un rapporto di cambio prefissato, determinando conseguentemente la variazione dello status del titolare da creditore della società emittente ad azionista, con modifica radicale del profilo di rischio dell'investimento.

Ordinarie: rappresentano la tipologia più diffusa di titolo di debito e si differenziano dalle precedenti poiché non sono convertibili e incorporano i soli diritti "tradizionali".

Con warrant: obbligazioni a cui è abbinato un warrant, cioè un buono che consente di sottoscrivere un determinato numero di strumenti finanziari, generalmente azioni, della stessa società emittente o di altra società a condizioni e tempi prefissati. Il warrant è autonomo rispetto all'obbligazione a cui si accompagna per cui l'obbligazionista può decidere di cederlo, trattenendo il solo titolo obbligazionario, o può sottoscrivere le azioni di compendio continuando a rimanere obbligazionista.

Senza cedole: detto anche "a cedola zero" o "zero coupon bond". Il loro valore nominale corrisponde al prezzo di rimborso; il valore di emissione è determinato sottraendo dal valore nominale l'importo dell'interesse rapportato all'intero periodo di durata del prestito. Gli interessi non sono quindi corrisposti periodicamente (mancano perciò le cedole) e il tasso di interesse applicato è solo fisso.

Strutturate: associano ai diritti "tradizionali" dell'obbligazione, una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari o parametri (ad esempio indici, azioni, valute). Il rendimento può notevolmente variare,

essendo quantificato sulla base di parametri collegati al verificarsi o meno di certi eventi previsti nel regolamento dell'emissione.

Subordinate: sono quel tipo di obbligazioni che, in caso di liquidazione e/o insolvenza dell'emittente, possono essere rimborsate solo se risultano soddisfatti altri creditori, anche obbligazionari.

Strumenti finanziari derivati, tra i quali, per diffusione, si citano i *future*, le opzioni, i *warrant*, i *covered warrant*, i *certificate* e gli *swap*, gli ETC e gli ETN, nonché l'acquisto/vendita di divisa a termine (FX Forward). Nei derivati che assumono la fattispecie di contratti il Cliente può assumere il duplice ruolo di acquirente e venditore (con conseguenti diritti ed obblighi speculari), mentre in quelli rappresentati da strumenti finanziari, il Cliente potrà assumere il solo ruolo di acquirente, controparte della società emittente.

Future: contratti a termine quotati su mercati specificamente regolamentati od organizzati (ad esempio il mercato regolamentato IDEM di Borsa Italiana SpA), secondo standard contrattuali i cui contenuti (importo minimo di negoziazione, scadenza, clausole, ecc.) sono definiti dall'autorità di gestione del mercato regolamentato od organizzato. I future sono contratti a termine in base ai quali le controparti si impegnano a scambiarsi, ad un prezzo e ad una scadenza prefissata, un bene specifico, e sono suscettibili di essere negoziati.

Opzione: contratto che, nel caso in cui ci si ponga come acquirente, attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una determinata quantità di un'attività finanziaria (ad esempio azioni, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici), il cosiddetto "sottostante", ad un prezzo prefissato (strike price) entro una certa data (opzione di tipo americano) o a una certa data (opzione di tipo europeo). Per i contratti per i quali è prevista la liquidazione monetaria, l'acquirente dell'opzione potrebbe incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio prestabilito ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio prestabilito e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Una particolare tipologia di opzione è rappresentata da quella non negoziata su mercati regolamentati, cosiddetta "over the counter - OTC", la quale presenta caratteristiche non standardizzate.

Warrant: strumento finanziario, definito anche "buono", generalmente abbinato ad una obbligazione (cfr. "Obbligazione con warrant") o, più raramente abbinato ad un'azione oppure emesso autonomamente. Conferisce la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, generalmente azioni.

Covered Warrant: strumento finanziario, diverso dal warrant, che conferisce la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.

Certificate: strumento finanziario, diverso dal covered warrant, che replica l'andamento di un'attività sottostante.

Swap: contratto cosiddetto "over the counter" ossia negoziato fuori da mercati organizzati. In generale identifica uno "scambio" di capitali e/o di flussi d'interesse o di importi indicizzati a tassi, divise, indici di vario genere. Il termine assume oggi una valenza generica e sottende una notevole varietà di transazioni assai differenziate, anche se accomunate da alcuni elementi di riferimento.

Exchange Traded Commodities (ETC): strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime (non sono OICR). Il valore degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Sono negoziati di norma in borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento. Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente stesso e da quello di eventuali altre emissioni.

Exchange Traded Notes (ETN): strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il valore degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Sono negoziati in borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice). Al pari degli ETC non sono OICR.

Acquisto/Vendita di divisa a termine (FX Forward): l'acquisto/vendita di divisa a termine è un contratto derivato "over the counter - OTC" con il quale il Cliente si impegna irrevocabilmente ad acquistare/vendere un determinato importo in divisa estera alla data di scadenza, cedendo/ricevendo euro o altra divisa estera, ad un controvalore determinato in base al prezzo a termine, intendendosi per prezzo a termine il livello di cambio con cui si determina l'importo da scambiare.

Prodotti di investimento assicurativi. Si tratta di prodotti assicurativi che presentano



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie di prodotti di investimento assicurativi:

- **Polizza rivalutabile:** contratti dei rami vita che prevedono una rivalutazione annuale del capitale assicurato mediante riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati dalle gestioni separate collegate al contratto. Le gestioni separate sono particolari gestioni finanziarie, separate rispetto al complesso delle attività della compagnia, nelle quali vengono investiti i premi versati dal contraente di una polizza rivalutabile, al netto dei costi.

- **Polizza Index Linked:** polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento.

- **Polizza Unit Linked:** polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni.

- **Operazione di Capitalizzazione:** contratti dei rami vita in cui l'impresa si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Le somme dovute non dipendono dai verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

- **Polizza Multiramo:** polizza in cui è presente sia una componente collegata a una Gestione Separata sia una componente Unit Linked. I pesi delle componenti possono essere predeterminati dal prodotto oppure scelti dall'investitore.

Categoria particolare, in quanto "trasversale" rispetto alle categorie citate, è poi rappresentata dagli **Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - OICR** - attraverso i quali l'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti. Rientrano tra gli OICR:

- Fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. I Fondi comuni di investimento possono essere di:

- **tipo aperto**, nel caso di fondo comune di investimento in cui i partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
- **tipo chiuso**, nel caso di fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

- Sicav - Società di investimento a capitale variabile: ossia società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

- Exchange Traded Fund (ETF o "fondi indicizzati quotati"). Particolare tipologia di OICR con due principali caratteristiche: sono negoziati in Borsa come un'azione e hanno come unico obiettivo di investimento quello di replicare l'indice al quale si riferiscono (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Un ETF riassume in sé perciò le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti: diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi; flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo.

L'acquirente di un ETF (i) non è esposto al rischio di default della società emittente, è esposto (ii) al rischio che le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari in cui l'ETF investe il patrimonio perdano parzialmente o totalmente di valore e (iii) al rischio di cambio qualora la valuta di riferimento dell'indice sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano:

- quelli strutturati, le cui quote sono negoziate come semplici azioni con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice al quale si riferiscono ma che possono essere volte: a) alla protezione del capitale investito pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare, tramite meccanismi a leva, in maniera più che proporzionale all'andamento dell'indice di riferimento, moltiplicando i guadagni o le perdite; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti dell'indice di riferimento, generando proventi quando questo scende; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse;
- sintetici (replica sintetica), detti anche "swap based", la cui replica dell'indice viene

realizzata non attraverso l'acquisto, nella stessa proporzione, degli strumenti finanziari che compongono il paniere dell'indice di riferimento o con la creazione di un portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari, ma tramite la stipula di un contratto derivato (swap). Con il contratto di swap, l'ETF investe in un paniere di strumenti finanziari, detto "substitute basket", e paga la performance del citato paniere alla controparte swap, che a sua volta retrocede all'ETF il rendimento dell'indice di riferimento, al netto dei costi. Il contratto di swap introduce un potenziale rischio controparte rappresentato dal rischio che il soggetto con cui è stato sottoscritto il derivato non onori gli impegni assunti.

Altri strumenti finanziari trattati dalla Banca Pronti contro termine (PCT)

L'operazione di pronti contro termine si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (tasso del PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Le operazioni di Pronti contro Termine possono avere ad oggetto soltanto strumenti finanziari rappresentati da titoli di Stato al portatore e obbligazioni non convertibili italiane o estere ed hanno durata determinata, comunque non superiore a sei mesi.

L'operazione è soggetta al rischio controparte, correlato all'affidabilità della Banca che conclude l'operazione di pronti contro termine. L'operazione non è soggetta, altresì, al rischio di mercato, in quanto il Cliente alla chiusura dell'operazione rivende gli strumenti ad un prezzo prefissato.

La maggior parte degli strumenti finanziari sopra elencati, possono o meno essere negoziati in una sede di negoziazione, per tale intendendosi un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF).

PARTE "B"

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** e **titoli di debito**

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzato delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico).

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'Investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'Investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'Investitore fino alla scadenza.

Qualora l'Investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'Investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) Il rischio inflazione

Il rischio inflazione è il rischio legato alla riduzione del valore reale di un attivo patrimoniale o di un flusso reddituale a causa di un aumento inatteso, prolungato e generalizzato del livello dei prezzi di beni e servizi. In particolare, con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari, il rischio deriva dalla diminuzione del potere d'acquisto derivante dai flussi reddituali ricevuti dagli strumenti detenuti o dalla riduzione del loro valore in termini reali.

Il rischio inflazione è trasversale a tutte le classi di investimento e può essere particolarmente significativo per la liquidità, per gli strumenti con protezione o garanzia del capitale e per gli strumenti obbligazionari a tasso fisso, soprattutto in caso di scadenze a medio-lungo termine. Tali caratteristiche, infatti, implicano una maggiore esposizione alla diminuzione del potere di acquisto generato dall'inflazione.

1.6) Il rischio di sostenibilità

È il rischio che il verificarsi di un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance, possa provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. L'impatto può essere diretto, come nel caso di eventi climatici estremi (inondazioni, siccità), o indiretto, come nel caso di interventi normativi di carattere ambientale (volti, ad esempio, a ridurre le emissioni di carbonio) oppure di ricadute di tipo reputazionale di determinati comportamenti (sfruttamento del lavoro minorile, discriminazioni, evasione fiscale). In entrambi i casi, le imprese coinvolte potrebbero subire danni economici, tali da ripercuotersi sulla redditività e anche sulla stabilità aziendale e quindi sul valore delle attività finanziarie emesse.

Per evitare che gli investitori possano essere inconsapevolmente danneggiati dal materializzarsi del rischio di sostenibilità e, più in generale, per favorire la riduzione di tale rischio, la normativa ha stabilito che i partecipanti ai mercati finanziari (vale a dire gli intermediari che svolgono attività di gestione del risparmio) e i consulenti finanziari debbano predisporre politiche e procedure per tenere conto dei rischi di sostenibilità nelle loro decisioni in materia di investimenti e nelle loro consulenze alla clientela. In particolare, i consulenti finanziari devono comunicare in che modo tengono conto dei rischi di sostenibilità nella procedura di selezione dei prodotti finanziari che vengono proposti agli investitori finali.

Per ottemperare a questa prescrizione normativa, la Banca ha predisposto, e sta perfezionando, specifiche procedure che hanno la finalità di valutare la sostenibilità dei prodotti finanziari distribuiti, con particolare riguardo a quelli proposti alla clientela nell'ambito del servizio di consulenza, e poi di tenere conto di queste valutazioni, assieme alle preferenze espresse dai clienti in materia di sostenibilità, per realizzare portafogli diversificati, con un'esposizione controllata al rischio di sostenibilità.

In particolare, per avere indicazioni sulla sostenibilità di prodotti finanziari, la Banca si avvale, ove disponibili, dei dati che gli emittenti stessi divulgano tramite i tracciati EMT ed EET, integrati dalle informazioni messe a disposizione da un provider esterno, che

fornisce un "rating ESG" che rappresenta una misura sintetica della sostenibilità dell'investimento finanziario sotto il profilo ambientale, sociale e di governance. Il provider effettua le sue valutazioni sulla base di dati, che consentono di quantificare se gli emittenti e/o i prodotti finanziari contribuiscono positivamente alla sostenibilità o generano impatti negativi; i dati sono reperiti da fonti pubblicamente disponibili e ufficiali, quali i bilanci delle società emittenti, le fonti statistiche nazionali e internazionali, i report governativi e gli studi accademici. Il rating ESG prevede sette livelli che vanno da AAA (il migliore) a CCC (il peggiore); un basso rating di sostenibilità rispecchia un elevato rischio, che potrebbe avere effetti negativi sul valore dell'investimento.

Sulla base delle informazioni sopra descritte, la Banca seleziona i prodotti finanziari sostenibili da proporre in consulenza e nel servizio di gestione di portafogli e verifica che la percentuale di prodotti sostenibili presenti nei portafogli dei clienti sia in linea con le preferenze espresse in occasione della compilazione del Questionario Finanziario.

1.7) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un Investitore con un patrimonio limitato. L'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - Sicav). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiore o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

Il rischio di liquidità è legato alla presenza di ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole del proprio investimento, senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. La presenza di un termine fisso per la liquidazione costituisce un elemento di illiquidità, soprattutto in assenza di un mercato di trattazione per il titolo. Anche le caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato incidono sulla liquidità: in generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati/MTF sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Occorre quindi considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati a cui sia difficile accedere, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'Investitore, tipicamente l'euro per l'Investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Denaro e valori depositati

L'intermediario informa l'Investitore circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di sua insolvenza. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'Investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel Contratto per la prestazione dei servizi di investimento. L'Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'intermediario informa l'investitore circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore - o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da una sede di negoziazione

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori da una sede di negoziazione. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta con il Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori da una sede di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni, l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE "C"

LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate con il proprio profilo finanziario. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'intermediario informa l'investitore se l'investimento è adeguato con il suo profilo finanziario.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) Future

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su *future* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *future*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodotta.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*)

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti future, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in future e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *future*, il venditore assumerà una posizione in *future* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in future e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve essere informato circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *future* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze, le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *future* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Warrant

Le operazioni in *warrant* comportano un particolare livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare questi strumenti finanziari derivati deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie sulle quali intende operare. L'acquisto di un *warrant* è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che giungano a scadenza con un valore anche notevolmente ridotto o addirittura senza alcun valore. Valgono, anche per il *warrant*, i fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B".

5) Covered warrant

Le operazioni in *covered warrant* comportano un elevato livello di rischio. Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", valgono per il *covered warrant* le stesse avvertenze indicate al precedente punto 4) *Warrant*. Inoltre l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Come per i rischi descritti precedentemente per indicare cos'è l'effetto leva, anche nel caso di *covered warrant* il costo di acquisto di detti strumenti finanziari è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore delle attività sottostanti e ciò produce il cosiddetto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato delle attività



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

sottostanti relativamente piccolo, avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul valore di mercato del *covered warrant*: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Tale effetto leva, però, diversamente da quanto descritto sopra in merito ai *future*, non è interessato da eventuali incrementi del margine versato inizialmente, e, conseguentemente, la perdita potenziale massima non può superare il costo di acquisto dello strumento finanziario più le commissioni.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anormali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare le posizioni.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, la prima fosse soggetta a limiti di prezzo mentre il *covered warrant* non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione dello strumento finanziario derivato.

Conseguentemente, un Investitore che si accingesse ad acquistare un *covered warrant* relativo ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo di esercizio dello stesso *covered warrant* (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità di profitto inerente detto esercizio diventi remota.

6) *Certificate*

Le operazioni in *certificate* comportano un consistente livello di rischio e, conseguentemente, la possibilità che il valore dello strumento finanziario si riduca, anche notevolmente, è elevato. Per tale ragione il Cliente potrebbe perdere anche l'intera somma utilizzata per l'acquisto di detti strumenti finanziari più le commissioni, salvo che la struttura del *certificate* preveda un importo minimo di rimborso a scadenza.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", il Cliente deve considerare che molti degli elementi di rischio indicati per il *covered warrant* possono riguardare anche il *certificate*, quali: (a) il regolamento in denaro di un differenziale e non solo l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante; (b) l'"effetto leva" che non comporta però una perdita potenziale superiore al costo di acquisto più le commissioni; (c) i rischi derivanti dal cambiamento delle condizioni contrattuali; (d) le particolari condizioni di illiquidità del mercato; (e) la possibilità che la proporzionalità tra i prezzi dello strumento finanziario e l'attività sottostante possa venire meno, rendendo difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione dello stesso strumento finanziario.

7) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori da una sede di negoziazione. Gli *swap*

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti finanziari derivati fuori da una sede di negoziazione. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta con il Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'Investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve considerare tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

7.1) I contratti di *swap*

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'Investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore

dell'Investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'Investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

PARTE "D"

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

I prodotti di investimento assicurativi descritti nella precedente Parte "A", sono il risultato di due componenti distinte: assicurativa e finanziaria. Quella assicurativa deriva dalla natura di polizze vita così come disciplinate dal codice civile e dalla regolamentazione di vigilanza prevista. La componente finanziaria deriva invece dal fatto che l'impresa di assicurazione investe i premi netti ricevuti dai Clienti sottoscrittori in strumenti finanziari sottostanti (ad esempio obbligazioni eventualmente abbinate ad opzioni, fondi comuni di investimento, ecc.). Quindi la polizza assicurativa sarà soggetta, per quanto riguarda gli strumenti finanziari sottostanti, ai rischi richiamati nelle precedenti Parte "B" e "C", ove applicabili.

La combinazione delle due componenti, unita alla varietà delle tipologie contrattuali che regolano tali prodotti, generano diversi gradi di rischio che impongono al Cliente di comprendere preliminarmente il funzionamento e le caratteristiche dei prodotti di investimento assicurativi che intende sottoscrivere.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi inerenti le tipologie di prodotti di investimento assicurativi analizzate nella sezione A:

- **Polizza rivalutabile:** la normativa stabilisce in modo dettagliato le attività in cui possono essere investite le risorse della gestione separata. Sul capitale investito è inoltre prevista la garanzia dell'impresa di assicurazione di restituzione del capitale e/o rendimento minimo riconosciuta alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato. L'indicazione delle garanzie è riportata nelle Condizioni di Assicurazione del singolo prodotto.

- **Polizza Index Linked:** l'investitore-contrante assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Questi prodotti, di fatto, associando una copertura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggetti come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall'andamento dell'attività sottostante cui è legata la componente derivativa, dall'altra parte il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria. I prodotti index linked possono prevedere la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contrante si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. I prodotti index linked sono soggetti, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all'eventualità che l'emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato cui è collegato il prodotto; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni del prodotti di investimento assicurativi risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.

- **Polizza Unit Linked:** polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno assicurativo/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contrante.

- **Operazione di Capitalizzazione:** qualora siano collegati ad una gestione separata, questi prodotti non presentano rischi specifici per l'investitore-contrante. Nel caso in cui, invece, i prodotti siano collegati ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le Unit Linked o per le Index Linked.

- **Polizza Multiramo:** la polizza prevede la compresenza di una componente rivalutabile collegata a una Gestione Separata e di una componente Unit Linked. Sono pertanto presenti i rischi descritti, rispettivamente per la Polizza rivalutabile e per la Polizza Unit Linked.

La distribuzione al pubblico di tali prodotti è soggetta alla preventiva predisposizione di un KID (*Key Information Document*) e di un Set Informativo, conformemente alle disposizioni della normativa vigente. Nei predetti documenti sono indicate tutte le caratteristiche, le informazioni e i rischi inerenti al prodotto. La Banca si impegna a fornire copia al Cliente o potenziale Cliente. Sarà cura del Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione di un prodotto finanziario assicurativo, prendere visione di tutte le informazioni riportate nei documenti stessi.



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La presente sezione elenca i principali costi ed oneri standard connessi allo svolgimento dei servizi di investimento. L'informativa puntuale e completa relativa alle singole operazioni effettuate dal Cliente è contenuta nei moduli di erogazione della Consulenza e/o valutazione di adeguatezza e/o pre-ordine titoli.

COMPRAVENDITA DI VALORI MOBILIARI - Modalità di applicazione delle commissioni e spese

<u>Titoli azionari, warrant, diritti di opzione, ecc. italiani:</u>	Commissione massima: 7 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 12,00)
<u>Titoli azionari, warrant, diritti di opzione, ecc. esteri:</u>	Commissione massima: 1 per cento del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 50,00)
<u>Titoli di Stato italiani e titoli obbligazionari:</u>	Commissione massima: 5 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 6,00)
<u>Titoli obbligazionari esteri:</u>	Commissione massima: 5 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 20,00)
<u>Spezzatura di azioni, di warrant e di obbligazioni convertibili:</u>	Commissione massima: 7 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 12,00)
<u>Spese fisse applicate per operazione</u>	euro 5,00
<u>Recupero spese ordini non eseguiti, per ciascun ordine</u>	euro 5,00
<u>Operazioni riguardanti Buoni Ordinari del Tesoro sottoscritti in sede d'asta</u>	
Commissioni massime	
- per BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni	0,03 %
- per BOT aventi durata compresa tra 81 e 140 giorni	0,05 %
- per BOT aventi durata compresa tra 141 e 270 giorni	0,10 %
- per BOT di durata residua pari o superiore a 271 giorni	0,15 %

Recupero delle spese eventualmente reclamate da altro intermediario, nonché delle imposte e tasse derivanti da operazioni effettuate nell'ambito dell'incarico di cui a ciascun specifico contratto.

Ove il Cliente richieda copia di documentazione o di registrazioni derivanti dalla stipula del contratto, la consegna o l'invio di quanto richiesto comporterà l'applicazione, a carico del Cliente stesso:

Recupero spese per ogni documento inviato euro 1,00

COLLOCAMENTO: Si vedano gli specifici Prospetti Informativi delle società "Arca Vita SpA", "Arca Vita International Ltd", "Arca Fondi Sgr SpA", "Etica Sgr SpA" e delle Sicav "Sidera Funds Sicav", "Popso (Suisse) Investment Fund Sicav", "CBIS Global Funds PLC", "JPMorgan Investment Funds", "JPMorgan Funds" e "Pictet Sicav".

NEGOZIAZIONE DI TITOLI ESTERI E DI ACCREDITO CEDOLE CON REGOLAMENTO SU CONTI ESTERI EDC IN DIVISA E CONTI VAR

- Commissione di intervento e/o di servizio	0,20% con un minimo di euro 4,00
- Spese postali	euro 4,00

NEGOZIAZIONE DEL CAMBIO PER TITOLI ESTERI IN DIVISE OUT

- Rimborso titoli, stacco cedole e dividendi:	cambio interbancario (non BCE) del secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza, o la data di effettivo incasso della divisa dalla controparte, con applicazione di uno spread massimo dello 0,90%
- Acquisto e Vendita titoli:	cambio interbancario (non BCE) del giorno stesso o del giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione, a seconda delle caratteristiche dello strumento finanziario sottostante, con applicazione di uno spread massimo dello 0,90%

DERIVATI (Operazioni sui mercati regolamentati)

Operazioni su Futures della Borsa Italiana

- Future su indice S&P Mib, commissione massima per ogni contratto:	euro 30,00
- Mini future su indice S&P Mib, commissione massima per ogni contratto:	euro 20,00
- Future su singole azioni, commissione massima per ogni lotto:	euro 15,00
- Per recupero spese ritiro/consegna titoli derivante dall'esercizio di ogni contratto:	euro 20,00

Operazioni su Opzioni della Borsa Italiana

<u>Indici di Borsa:</u>	
- Commissione massima per ogni contratto:	euro 30,00
<u>Azioni (Iso):</u>	
- Commissione massima per ciascun lotto:	euro 15,00
- minimo per operazione:	euro 20,00
- all'esercizio dell'opzione (anticipata o a scadenza):	euro 20,00
<u>Spese fisse applicate per operazione</u>	euro 5,00
<u>Recupero spese ordini non eseguiti, per ciascun ordine</u>	euro 5,00

TRADING ON LINE

Il servizio prevede canoni periodici che si differenziano a seconda delle "linee informative" scelta dall'Utente nonché commissioni in percentuale sul controvalore dell'ordine di acquisto o vendita, cui vanno aggiunte delle spese fisse per operazione oppure un importo a titolo di recupero spese per mancata esecuzione dell'operazione (ineseguito).

Le Linee informative a canone semestrale sono riservate alle utenze collegate a depositi titoli intestati esclusivamente a persone fisiche o a cointestazioni tra persone fisiche. Le Linee informative a canone mensile sono riservate alle utenze collegate a depositi titoli intestati a tutti gli altri soggetti (es. società, enti, associazioni).

CANONE SEMESTRALE (*)

Linea informativa TOL DELAYED	euro (gratuito)
Linea informativa TOL REAL TIME ITALIA PUSH	euro 9,00
Linea informativa TOL REAL TIME ITALIA PLUS	euro 12,00

(*) il canone semestrale è definito in base all'anno di calendario (primo semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno – secondo semestre: dal 1° luglio al 31 dicembre). Il semestre in corso alla data di sottoscrizione del contratto è gratuito; dal semestre successivo il canone è addebitato in via posticipata alla fine del semestre sulla base della linea informativa attiva in quel momento. La Banca si riserva di accettare la reiterata richiesta di cambiamento della linea informativa qualora abbia l'effetto di determinare indebiti risparmi sul canone.

Il canone è ridotto di 3 euro per ogni eseguito effettuato nel semestre.

CANONE MENSILE (**)



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

Linea informativa TOL PROF. DELAYED	euro (gratuito)
Linea informativa TOL PROF. REAL TIME ITALIA PULL	euro 12,00
Linea informativa TOL PROF. REAL TIME ITALIA PUSH	euro 21,00
Linea informativa TOL PROF. REAL TIME ITALIA PLUS	euro 51,00

(**) Il canone mensile è definito in base all'anno di calendario. Il mese in corso alla data di sottoscrizione del contratto è gratuito; dal mese successivo il canone è addebitato in via posticipata alla fine del mese sulla base della linea informativa attiva in quel momento. La Banca si riserva di accettare la reiterata richiesta di cambiamento della linea informativa qualora abbia l'effetto di determinare indebiti risparmi sul canone.

Il canone è ridotto di 3 euro per ogni eseguito effettuato nel mese.

Spese e Commissioni :

- Commissioni sul controvalore di ciascun ordine di acquisto o vendita:
- Azioni e warrant italiani: 1,85 per mille, con un minimo di euro 6,00 per operazione
- Azioni e warrant esteri: 1,85 per mille, con un minimo di euro 20,00 per operazione
- Obbligazioni ordinarie/convertibili e titoli di Stato: 1,85 per mille, con un minimo di euro 6,00 per operazione
- Negoziazione diritti (operazione soggetta a restrizioni operative): 1,85 per mille, con minimo di euro 6,00 per operazione
- Spese fisse per operazione: euro 3,00
- Spese per "ineseguito" (in alternativa alle spese fisse per operaz.): euro (gratuito)
- Controvalore massimo per operazione: euro 150.000,00

Avvisi SMS

Si applicano le tariffe a pagamento previste dal contratto **SCRIGNOPlus**, dove sono indicati i costi e le modalità di addebito, e al quale si rinvia pure per le successive eventuali variazioni. Gli avvisi possono appartenere a diverse tipologie. Ciascuna di esse dev'essere attivata a cura del Cliente su **SCRIGNObps**. Talune richiedono un'ulteriore fase di configurazione che va effettuata sul sito web del servizio trading on line.

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Premessa

Il presente documento rappresenta una sintesi della "Policy aziendale di gestione dei conflitti di interesse" e ha l'obiettivo di illustrare le linee guida che ha adottato la Banca Popolare di Sondrio con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e/o dei servizi accessori e/o nell'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e/o nella combinazione di tali servizi/attività, a seguito dell'entrata in vigore della normativa europea MiFID II. Qualora il Cliente lo richieda, la Banca fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse adottata.

La nozione di "conflitto di interesse"

La Banca fornisce alla propria clientela una pluralità di servizi e attività di investimento, quali l'intermediazione (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione degli ordini per conto dei clienti, collocamento di strumenti finanziari), la negoziazione per conto proprio, la gestione di portafogli, la consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e l'attività creditizia, che possono talvolta generare conflitti di interessi. Tali conflitti possono danneggiare gli interessi di un Cliente quando, a seguito della prestazione dei servizi e delle attività indicate, la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca, si trovano in una delle seguenti situazioni:

- hanno la possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
- hanno, nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del Cliente stesso;
- hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente a cui il servizio è prestato;
- svolgono la stessa attività del Cliente;
- ricevono o possono ricevere da una persona diversa dal Cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi;
- hanno un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente in questione.

Politica di gestione dei conflitti di interesse

Banca Popolare di Sondrio ha provveduto a definire una strategia per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse, che si prefigge in particolare di:

- individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti;
- predisporre e aggiornare periodicamente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o attività di investimento svolti dalla Banca o per suo conto, per i quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- monitorare le misure di gestione dei conflitti di interesse al fine di individuare e correggere eventuali carenze.

I. Identificazione delle fattispecie di conflitti di interesse

Banca Popolare di Sondrio ha provveduto, come richiesto dalla normativa, a identificare le situazioni che generano o possono generare conflitti di interesse che possano ledere gli interessi di uno o più Clienti. Le situazioni di conflitto identificate includono, in via esemplificativa e non tassativa:

- conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi/attività di investimento: in questa categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che la Banca svolge nei confronti dei Clienti una pluralità di servizi e/o attività di investimento. Ad esempio, quando una Banca inserisce prodotti offerti in collocamento nelle proprie gestioni di portafogli;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o alla sussistenza di legami di tipo societario con l'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio: in questa categoria sono inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da altre società a questa collegate/partecipate o partecipanti nel capitale della Banca. La Banca è portatrice di un interesse distinto da quello del Cliente, in quanto potrebbe trarre vantaggio dall'inserimento di detti prodotti all'interno dei portafogli della Clientela;
- conflitti di interesse derivante da attività finanziate: in questa categoria sono incluse le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato ha ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da Società per cui la Banca ha in essere una relazione creditizia di importo rilevante. La Banca potrebbe avere interesse a collocare presso il Cliente/inserire in gestione di portafogli gli strumenti finanziari in oggetto per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del Cliente;
- conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio: in questa categoria sono compresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio/attività di investimento, possa privilegiare l'interesse di un Cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi ricevuti allo sportello o telefonicamente;
- conflitti di interesse connessi alla percezione di incentivi, in relazione al servizio prestato al Cliente, diversi dalle commissioni o dalle competenze pagate direttamente alla Banca dalla clientela: in questa categoria rientrano quei conflitti derivanti dalla percezione di incentivi o retrocessione di commissioni, aumenti di retrocessioni da parte delle società di gestione degli OICR o dei prodotti di investimento assicurativi in funzione dei volumi raggiunti;
- conflitti di interesse determinati da compensi legati al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali, che la Banca potrebbe eventualmente corrispondere a dipendenti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- conflitti di interesse derivanti dall'assunzione di incarichi in altre società che possano determinare l'insorgere di un conflitto: in questa categoria rientrano quei conflitti derivanti dall'assunzione da parte di Soggetti Rilevanti del Gruppo di incarichi in altre società Emittenti Strumenti Finanziari.

II Misure adottate per prevenire o gestire tali conflitti

La Banca si è dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

un'appropriata gestione dei conflitti di interesse. A titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- separatazza organizzativa e funzionale dei comparti e dei relativi addetti, prevalentemente impegnati in funzioni che implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti, i cui interessi possono confliggere, o che rappresentano in altro modo interessi diversi che possono essere in contrasto, ivi compresi quelli della Banca;
- procedure efficaci per monitorare e, se del caso, inibire flussi di informazioni tra soggetti, ritenuti rilevanti ai fini della gestione e del monitoraggio dei conflitti, impegnati nella gestione di dati ed informazioni che, se scambiati, possano ledere gli interessi di uno o più clienti. Tali procedure risultano coerenti rispetto a quanto previsto dalla normativa in tema di Abusi di Mercato e di Informazioni Privilegiate;
- indipendenza delle retribuzioni dei Soggetti Rilevanti rispetto alle performance derivanti da attività in potenziale conflitto di interessi;
- adozione di un codice di autodisciplina che regola anche le norme di comportamento in materia di prestazione dei servizi/attività di investimento, nonché le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti;
- garanzia della "Best Execution" nell'esecuzione degli ordini del Cliente ed effettuazione della valutazione di appropriatezza/adequazione dello strumento finanziario e/o del servizio di investimento rispetto al profilo finanziario del Cliente;
- tenuta di un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- procedure per la commercializzazione dei prodotti finanziari e Policy sulla product governance;

- Policy aziendale di gestione degli incentivi, volta a garantire che gli Incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi/attività di Investimento siano chiaramente comunicati ai clienti e non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti.

III Registro dei conflitti di interesse

Banca Popolare di Sondrio ha predisposto un registro in cui sono riportate le singole fattispecie di conflitto effettive individuate.

IV Monitoraggio e revisione della strategia

La Banca verifica regolarmente l'efficacia delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse e, almeno una volta all'anno, procede ad una revisione formale della Policy di gestione dei conflitti di interesse. Eventuali aggiornamenti della Policy sintetica di "gestione dei conflitti di interesse", contenuta nel presente documento informativo, saranno resi prontamente disponibili tramite il sito internet della Banca. Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia dell'aggiornato documento.

Informativa al Cliente

Qualora le procedure e le misure adottate dalla Banca non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di ledere gli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti nonché delle misure adottate per mitigare tali rischi, per garantire l'assunzione di una decisione consapevole ed informata.

STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Premessa

La Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e i relativi Regolamenti attuativi stabiliscono che le imprese di investimento hanno l'obbligo, quando prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio nonché, con gradazioni differenti, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli, di adottare misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per la propria clientela (c.d. "Best Execution") nell'esecuzione degli ordini medesimi, tenuto conto del prezzo, dei costi ed oneri, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione. La nuova disciplina della "Best Execution" conferma i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I; tuttavia, per consentire ai clienti di valutare in modo più accurato come un ordine sarà eseguito, obbliga le imprese di investimento a fornire informazioni più puntuali e dettagliate sulla loro politica di esecuzione e a pubblicare con frequenza annuale dati e notizie sulle sedi di esecuzione degli ordini e sulla qualità dell'esecuzione. In conformità a tale citata normativa, la presente informativa sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (di seguito, la "Strategia") della Banca Popolare di Sondrio (di seguito, la "Banca") descrive in maniera sintetica le misure, i meccanismi e le procedure adottati dalla Banca al fine di offrire alla propria clientela una qualità di esecuzione ottimale degli ordini relativi alla compravendita di strumenti finanziari.

Si precisa che la Banca ha deciso di trasmettere ad altri intermediari, specializzati nell'esecuzione di ordini, la maggior parte delle disposizioni raccolte nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, nonché riferite alla prestazione del servizio di gestione di portafogli. Solo per alcune tipologie di strumenti (derivati trattati OTC su cambi, tassi di interesse e merci, nonché operazioni di pronti contro termine e, al verificarsi di determinate condizioni, obbligazioni di propria emissione), la Banca provvede all'esecuzione diretta degli ordini attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio in contropartita diretta con i clienti.

Ambito di applicazione

L'obbligo di "Best Execution" si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari siano essi negoziati o meno su mercati regolamentati, su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), su sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o siano trattati al di fuori delle suddette sedi di negoziazione (over the counter "OTC"), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini (negoziazione per conto proprio e esecuzione degli ordini per conto dei clienti), ma anche, seppure con gradazioni differenti, ai servizi di ricezione e trasmissione degli ordini e di gestione di portafogli.

Il requisito di "Best Execution" si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l'applicazione della Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini allorché operino per conto di clienti al dettaglio o professionali.

Fattori di esecuzione

Al fine di adempiere all'obbligo di garantire la "Best Execution" ai propri clienti, la Banca considera quale fattore determinante, con riferimento sia agli ordini impartiti da clienti al dettaglio sia agli ordini impartiti da clienti professionali, il cosiddetto "corrispettivo totale", costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi e oneri relativi all'esecuzione.

Tali costi includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

Tuttavia, in taluni casi, la Banca può decidere che il miglior risultato per il Cliente possa essere ottenuto dando priorità ad altri fattori di esecuzione (quale ad esempio, la "probabilità di esecuzione"): ciò può avvenire, in particolare, quando il miglior prezzo ottenibile non consenta un'esecuzione totale dell'ordine raccolto.

Criteri adottati dalla Banca nella scelta degli intermediari negozianti e delle sedi di esecuzione

La Banca ha identificato i propri negozianti tenendo conto:

- della coerenza della strategia di esecuzione proposta con quella definita dalla Banca (in particolare per quanto riguarda la priorità garantita alla total consideration);
- della capacità di accesso a una pluralità di sedi di esecuzione (fra cui tutte quelle rilevanti);
- dell'utilizzo di procedure di "smart order routing" per gestire gli ordini, in modo da assicurare una "Best Execution dinamica", che consente di comparare diverse sedi di esecuzione e di eseguire l'ordine sulla sede che assicura il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale ed eventualmente di altri fattori rilevanti di esecuzione;
- dell'accesso diretto ai mercati;
- della competitività dei costi richiesti per l'esecuzione degli ordini;
- dell'affidabilità dimostrata con riferimento alla continuità del servizio;
- dell'efficiente gestione di tutte le fasi in cui si sviluppa il processo di negoziazione, con particolare riferimento alle attività di clearing e di settlement;
- della capacità di "problem solving" intesa come il complesso delle tecniche e delle metodologie necessarie all'analisi di una situazione problematica allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore.

Come già accennato, nel caso di operazioni relative a strumenti derivati trattati al di fuori di un Mercato Regolamentato (OTC) su cambi, tassi di interesse e merci, nonché di operazioni di pronti contro termine e, al verificarsi di determinate condizioni, obbligazioni di propria emissione, la Banca ha deciso di eseguire gli ordini negoziando in conto proprio in contropartita diretta con i clienti, in quanto, così facendo, può ottenere il miglior risultato possibile per la propria clientela.

In particolare, nel caso degli strumenti derivati trattati OTC su cambi, tassi di interesse e merci, le particolari caratteristiche degli ordini dei clienti, fortemente "personalizzati" rende indispensabile l'interposizione del conto proprio della Banca per la ricerca di controparti con cui concludere le operazioni.

Per la determinazione dei prezzi, la Banca si avvale dei sistemi di pricing presenti sui principali information provider, sui prezzi ricevuti sulle piattaforme multicontribuite, oltre a chiedere direttamente quotazioni alle principali controparti sul mercato interbancario.

Nella **Tabella 1 - Intermediari negozianti o Sede di esecuzione per tipologia di strumento finanziario**, che è riportata in allegato, viene illustrata l'associazione fra le tipologie di strumenti, la provenienza degli ordini (clientela o gestione di portafogli), le modalità di esecuzione scelte dalla Banca (tramite negoziatore o in conto proprio), identificando altresì i negozianti utilizzati dalla Banca in funzione delle tipologie di



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

strumenti finanziari.

Istruzioni specifiche impartite dal Cliente

Nel caso in cui il Cliente impartisca l'ordine con specifiche istruzioni, ad esempio riguardo alle sedi, ai fattori o alle modalità di esecuzione, l'ordine sarà eseguito attenendosi a tali istruzioni. Il conferimento di un'istruzione specifica può comportare l'impossibilità di applicare tutte le misure previste nelle strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini al fine di assicurare il miglior risultato possibile per il Cliente.

Tuttavia, se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca è tenuta a rispettare i suoi obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del Cliente di cui tali istruzioni non trattano.

Il conferimento dell'istruzione specifica "curando" (a mezzo della quale il Cliente si affida all'esperienza dell'intermediario per la scelta discrezionale delle migliori possibilità di esecuzione offerte dalla seduta) o dell'indicazione di eseguire l'ordine al raggiungimento di determinati livelli di prezzo (c.d. "ordini stop") si deve intendere riferita alla totalità dell'ordine e deve essere corredata da una specifica istruzione relativa alla sede di esecuzione dell'ordine prescelta dal Cliente.

In relazione all'operatività in derivati su tassi di interesse, merci e cambi, che sono trattati OTC, e in Pronti contro Termine, la Banca esegue sempre gli ordini dei clienti utilizzando come sede di esecuzione il conto proprio. Pertanto, non è ammessa la possibilità che il Cliente impartisca istruzioni indicando una sede di esecuzione diversa.

Ordini eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione

La Banca prevede la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori di una sede di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF), sia quando gli ordini sono trasmessi a negoziatori/broker che provvedono alla loro esecuzione, sia quando esegue gli ordini in conto proprio, ponendosi in contropartita diretta con il Cliente.

La Banca potrebbe trasmettere gli ordini a un negoziatore il quale, nella sua policy di best execution, prevede la possibilità di eseguire gli ordini stessi al di fuori di una sede di negoziazione. Il Cliente ha facoltà, in via generale, di prestare o meno il proprio consenso circa la possibilità per la Banca di eseguire gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari al di fuori di una sede di negoziazione. Detto consenso/dissenso viene rilasciato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, che avviene al momento dell'apertura del deposito titoli. Inoltre, con la sottoscrizione dei contratti quadro dell'Ufficio Centro cambi il Cliente presta il proprio consenso all'esecuzione delle operazioni disciplinate dal contratto stesso al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Gli ordini trasmessi a terzi ed eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione sono soggetti al rischio di controparte, vale a dire, al rischio che il negoziatore/broker possa non essere in condizione di onorare le sue obbligazioni. Con riferimento alle operazioni in cui la Banca agisce in conto proprio, il rischio controparte riguarda la Banca stessa; quest'ultima, dal canto suo, provvede a neutralizzare il proprio rischio di mercato effettuando le opportune operazioni di copertura.

Eccezioni all'applicazione della presente strategia

La strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini potrebbe non essere applicata dalla Banca in situazioni di forte turbolenza dei mercati, o di malfunzionamento dei sistemi della Banca o di terze parti. In queste situazioni, il fattore di esecuzione prioritario sarà la capacità di eseguire l'ordine tempestivamente. È inoltre possibile che la Banca, in queste situazioni, non sia in grado di raggiungere tutte le sedi di esecuzione/broker selezionate.

Costi totali applicati per la ricezione, la trasmissione e l'esecuzione degli ordini dei clienti

Per la prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, nonché di negoziazione, la Banca applica una commissione di entità variabile a seconda delle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto degli ordini. Tale commissione è comprensiva dei costi richiesti dagli intermediari negoziatori, dei costi delle sedi di esecuzione e dei costi di regolamento.

Per ogni categoria di strumento finanziario la commissione è uguale a prescindere dalla sede di esecuzione/intermediario negoziatore.

Nella **Tabella 2 – Costi applicati dalla Banca Popolare di Sondrio per la negoziazione**, che è riportata in allegato, sono sintetizzate le commissioni applicate dalla Banca con riferimento alle varie tipologie di strumenti finanziari.

Incentivi

La Banca non percepisce remunerazioni, sconti o riduzioni dagli intermediari ai quali trasmette gli ordini, né dalle sedi di esecuzione degli ordini stessi.

La Banca potrebbe ricevere dai suddetti intermediari incentivi non monetari di minore entità, quali inviti a partecipare a convegni, seminari o altri eventi formativi su tematiche attinenti i mercati finanziari, eventuale documentazione o materiale informativo.

Monitoraggio e revisione della strategia

La Banca verifica regolarmente l'efficacia delle politiche adottate per la trasmissione ed esecuzione degli ordini ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nella trasmissione/esecuzione degli ordini è stato ottenuto sistematicamente il miglior risultato per il Cliente. La Banca, almeno una volta all'anno, procede ad una revisione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, che potrà comunque essere aggiornata, in via straordinaria, in caso di accadimento di eventi tali che influiscano sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

La Banca rende prontamente disponibili alla clientela gli eventuali aggiornamenti della presente policy sintetica di "trasmissione ed esecuzione degli ordini", contenuta nel presente documento informativo, tramite il proprio sito internet. Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia del documento aggiornato.

Il Cliente inoltre, può presentare alla Banca richieste ragionevoli e proporzionate di informazioni sulle politiche o disposizioni applicate e sul modo in cui sono riesaminate; la Banca dovrà rispondere in modo chiaro ed entro un arco temporale ragionevole a tali richieste.

Informazioni annuali sull'esecuzione degli ordini

La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, le seguenti informazioni:

- nominativi dei primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente;
- prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui la Banca abbia eseguito gli ordini per conto dei clienti nell'anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta.

Tali informazioni sono disponibili sul sito internet della Banca (www.popso.it), seguendo il percorso "Informativa societaria > Comunicazioni alla clientela > MiFID pubblicazione annuale delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione".

ALLEGATO

Tabella 1 - Intermediari negoziatori e Sede di esecuzione per tipologia di strumento finanziario – aggiornato al 01/07/2023

Tipologia di strumento	Ordini provenienti da:	Negoziatore o Sede di esecuzione
A. Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, fondi comuni, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e altri strumenti finanziari trattati su una sede di negoziazione italiana	Clientela	Trasmissione ai seguenti negoziatori: - Equita SIM - Unicredit A.G. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - Intermoneta SIM per ordini di controvalore superiore a 150.000€
	Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: - Equita SIM - Unicredit A.G. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - Intermoneta SIM per ordini di controvalore superiore a 150.000 €



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

B. Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, fondi comuni, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e altri strumenti finanziari trattati su una sede di negoziazione estera	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: - Intesa Sanpaolo S.p.A. - Unicredit A.G. - Equita SIM - Intermonte SIM per ordini di controvalore superiore a 150.000 €
C. Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, fondi comuni, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e altri strumenti finanziari non trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ad una delle seguenti sedi di esecuzione OTC: - Internalizzatori sistematici, market maker, liquidity provider; oppure - esecuzione tramite l'emittente dello strumento finanziario
D. Strumenti finanziari derivati italiani negoziati sul mercato IDEM di Borsa Italiana	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: - Equita SIM
E. Titoli di stato italiani trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: - Intesa Sanpaolo S.p.A. - Banca Akros - Unicredit A.G. - Intermonte SIM per ordini di controvalore superiore a 150.000 €
F. Titoli di stato esteri e obbligazioni trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: - Intesa Sanpaolo S.p.A. - Unicredit A.G. - Equita SIM - Intermonte SIM per ordini di controvalore superiore a 150.000 €
G. Obbligazioni emesse dalla Banca Popolare di Sondrio trattate su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: - Banca Akros - Equita SIM - Intesa Sanpaolo S.p.A.
H. Titoli di stato ed obbligazioni non trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: - Intesa Sanpaolo S.p.A. - Equita SIM - Banca Akros
I. Strumenti finanziari derivati trattati al di fuori di un Mercato Regolamentato (OTC), su cambi, tassi e merci	Clientela	Conto Proprio
J. Pronti contro termine	Clientela e Gestione di portafogli	Conto Proprio

Note:

- con riferimento agli strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro, in mancanza di un conto valutario di regolamento e/o di diverse disposizioni del Cliente, il tasso di cambio utilizzato sarà quello del momento di esecuzione, salvo per i titoli con valuta superiore ai 2 giorni, per i quali verrà utilizzato quello del secondo giorno lavorativo antecedente la data di regolamento della negoziazione degli strumenti finanziari;

- per quanto riguarda le obbligazioni emesse dalla Banca, che sono trattate sul mercato Vorxel, in caso di blocco delle contrattazioni su tale mercato per motivi tecnici, la Banca si riserva la facoltà di eseguire gli ordini in conto proprio.

Tabella 2 - Costi applicati dalla Banca Popolare di Sondrio per la negoziazione

Strumenti finanziari	Commissione % massima	Minimo per operazione
Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates, trattati su sedi di negoziazione italiane	0,7 % del controvalore negoziato	12 euro
Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates trattati su sedi di negoziazione estere	1% del controvalore negoziato	50 euro
Strumenti finanziari derivati italiani trattati sul mercato IDEM di Borsa Italiana:		
- future su indici	30 euro	non previsto
- mini future	20 euro	non previsto
- future su azioni	15 euro	non previsto
- opzioni su indici di borsa	30 euro	non previsto
- opzioni su singole azioni	15 euro	20 euro



(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

Titoli di Stato e titoli obbligazionari italiani trattati su una sede di negoziazione	0,5% del controvalore negoziato	6 euro
Titoli di stato e titoli obbligazionari esteri trattati su una sede di negoziazione	0,5% del controvalore negoziato	20 euro
Strumenti finanziari derivati trattati OTC, su cambi, tassi e merci	Cambi e Merci: 1.50% del valore negoziato (Mark-up 1% - Hedging cost 0.50%) Tassi: 1% annuo sul nozionale dell'operazione (Mark-up 0,50% - Hedging cost 0.50%)	non previsto